

Barclays Bank Ireland PLC Succursale Italiana

Documento illustrativo del Modello di organizzazione, gestione e controllo

**ai sensi del
Decreto Legislativo
8 giugno 2001 n. 231**

*Sede Secondaria di Barclays Bank Ireland PLC (Sede Legale: One Molesworth Street,
Dublin 2, Ireland D02 RF29/ Sede Secondaria: Via della Moscova 18 - 20121 Milano)*

Iscritta all'albo delle Banche n. 8082

Reg. Impr. Milano n. 10508010963 - R.E.A. Milano n. 2536712

Cod. fiscale - Partita Iva 10508010963.

Adottato dal: Rappresentante Legale di Barclays Bank Ireland PLC, Succursale Italiana

Data approvazione: 16 aprile 2019

Data revisione:

Versione:1.0

Indice

DEFINIZIONI.....	3
PREMESSA: AMBITO DI APPLICAZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO	5
PARTE GENERALE	6
1. DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231: QUADRO NORMATIVO	6
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SUCCURSALE.....	11
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	18
4. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	24
5. ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	27
6. WHISTLEBLOWING	27
PARTE SPECIALE	29
6. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO).....	30
7. REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)	35
8. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (ART. 24-TER DEL DECRETO E ART. 10. L. 146/2006).....	38
9. REATI NUMMARI (ART. 25-BIS DEL DECRETO).....	40
10. REATI CONTRO IL COMMERCIO E L'INDUSTRIA (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)	44
11. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)	46
12. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	52
13. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO).....	55
14. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)	57
15. SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)	61
16. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, DI BENI O DI UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO).....	63
17. REATI CONTRO LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO).....	70
18. REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO).....	73
19. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)).....	74
20. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25- DUODECIES DEL DECRETO).....	78
<i>ALLEGATI:</i>	79
• <i>ALLEGATO A: "MATRICE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO"</i>	79
• <i>ALLEGATO B: TABELLA DI RACCORDO CON IL CORPUS PROCEDURALE</i>	79

Definizioni

- **“Aree di business”**: le strutture organizzative nelle quali si articola la Succursale, come meglio descritte al successivo Paragrafo 2.1 “Governance, attività ed organizzazione della Succursale”;
- **“Attività Sensibili”**: le attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati contemplati dalla normativa e richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
- **“Banca”**: Barclays Bank Ireland PLC, Ireland;
- **“Codice Etico”**: lo specifico documento che formalizza i valori fondanti ed i principi generali di comportamento della Banca - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari dello stesso devono attenersi e la cui violazione è sanzionata;
- **“Dipendenti”** (nel seguito anche: “Personale”): i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti, nonché i dipendenti in regime di somministrazione di lavoro che prestano la propria attività (cd. lavoratori interinali);
- **“Destinatari”**: ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, tutti coloro che rivestono, nella Succursale, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto) ed i dipendenti. Il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Succursale, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque ad essa legati da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei Reati (collaboratori, consulenti o altri terzi vincolati da un rapporto contrattuale diverso dal lavoro subordinato);
- **“D.Lgs. 231/2001”** o il **“Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) e successive modifiche e integrazioni;
- **“Gruppo”**: il Gruppo Barclays, intendendosi per tale Barclays PLC, Barclays Bank UK PLC, Barclays Bank PLC, Barclays Services Limited e tutte le società controllate in Italia e/o all'estero;
- **“Linee Guida”**: linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate dalle associazioni di categoria (ABI, AIBE Confindustria);
- **“Modello di organizzazione, gestione e controllo”** o **“Modello”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- **“Organismo di Vigilanza”** o **“Organismo”**: l’organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001;
- **“Organo Amministrativo”**: Board of Directors, Barclays Bank Ireland PLC, Ireland;
- **“Pubblica Amministrazione”** o **“Ente pubblico”**: a titolo esemplificativo, enti pubblici territoriali e non territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio, ASL, Ispettorato del Lavoro, etc.); enti istituiti e regolamentati con legge dello stato; società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente; società controllate da società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente; concessionari di pubblico servizio;
- **“Rappresentante Legale”**: Rappresentante Legale della Succursale;
- **“Soggetti Apicali”** o **“Apicali”**: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Succursale (art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001);

- **“Succursale”**: Succursale Italiana di Barclays Bank Ireland PLC (Sede Secondaria di Barclays Bank Ireland PLC - Via della Moscova, 18 – 20121 Milano).
- **“TUF”**: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*) e successive modifiche e integrazioni.

Premessa: ambito di applicazione e struttura del Modello

Il presente documento illustra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “il Modello”) di Barclays Bank Ireland PLC Succursale Italiana (di seguito anche “la Succursale”) approvato dal Rappresentante Legale della stessa ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o il “D.Lgs. 231/2001”).

Il presente documento si compone di:

- una **Parte Generale**, che riporta
 - i. l'inquadramento normativo circa i contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i reati e gli illeciti amministrativi che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente e le condizioni per l'esenzione della responsabilità,
 - ii. il modello di governo societario e di organizzazione e gestione della Succursale,
 - iii. le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello, anche con specifico riferimento alle funzioni ed ai poteri dell'Organismo di Vigilanza (e connessi flussi informativi), al sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, alle modalità di comunicazione del Modello e di formazione del personale;
- una **Parte Speciale**, articolata con riferimento ad ognuna delle famiglie di reato contemplate dal Decreto, che esplicita (per singola famiglia di reato):
 - le attività sensibili con specifico riferimento all'operatività della Succursale;
 - principi comportamentali e presidi organizzativi applicabili a tali attività sensibili.

Costituiscono parte integrante del Modello gli allegati al fondo richiamati, i.e.:

- **Allegato A: “Matrice delle attività a rischio-reato”**, che esplicita le attività sensibili riferite ai reati attualmente presenti nel Decreto, come individuate nella Parte Speciale, con l'evidenza della rilevanza / applicabilità per singola area di business della Succursale ed il collegamento con i connessi processi di gestione / strumentali;
- **Allegato B: “Tabella di raccordo con il corpus procedurale”**, che identifica, per ognuno dei processi di gestione / strumentali sopra richiamati, i principali riferimenti procedurali applicabili in vigore presso la Succursale.

Parte Generale

1. Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231: quadro normativo

1.1 La disciplina della responsabilità amministrativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300¹, disciplina la “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Secondo la disciplina introdotta dal Decreto, infatti, gli enti possono essere ritenuti responsabili per alcuni reati commessi o tentati², *nell’interesse o a vantaggio* degli stessi enti, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “*soggetti apicali*”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “*soggetti sottoposti*”). Gli enti risultano quindi soggetti, in via diretta ed autonoma, all’applicazione di specifiche sanzioni in relazione ai reati ascritti ai citati soggetti.

La responsabilità degli enti e delle società è indipendente da quella delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente il fatto nell’interesse o a vantaggio della società stessa. Infatti essa sussiste anche quando l’autore del reato non sia stato identificato, non sia imputabile, o quando il reato si estingue per una causa diversa dall’ammnistia.

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità amministrativa. Tale requisito è riconducibile alla “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1 La legge 29 settembre 2000, n. 300, nel delegare al governo la definizione di un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società, ha ottemperato agli obblighi previsti da alcuni protocolli e convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, relative alla responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato, tra le quali la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) e relativo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996), la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997), la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

2 La responsabilità amministrativa dell’ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal Decreto come fonte di responsabilità sia commesso nella forma del tentativo (art. 56 c.p. ed art. 26 del D.Lgs. 231/2001).

1.2 I reati presupposto

In base al Decreto, gli Enti possono essere ritenuti responsabili soltanto per i reati espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le fattispecie di reato (anche "famiglie di reato") attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, precisando che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 del Decreto)
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis)
- **Delitti di criminalità organizzata**, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter)
- **Reati transnazionali**, introdotti dalla Legge 146/2006
- **Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis)
- **Delitti contro l'industria e il commercio**, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1)
- **Reati societari**, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-ter), anche con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 [come modificato dal D.Lgs. n. 38/2017]; Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017]
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25-quater)
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25-quater. 1)
- **Delitti contro la personalità individuale**, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25-quinquies)
- **Abusi di mercato**, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-sexies)
- **Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies)
- **Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita**, introdotti dal D.Lgs. 231/2007 (art. 25-octies)
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies)
- **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies)
- **Reati ambientali**, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25-undecies)
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012 (art. 25-duodecies)
- **Reato di razzismo e xenofobia** (articolo 25-terdecies)

1.3 Le sanzioni previste

Il D.Lgs. 231/2001 prevede a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, una serie articolata di sanzioni, classificabili in quattro tipologie:

- 1) **sanzioni pecuniarie** (artt. 10 - 12 D.Lgs. 231/2001). Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre, anche nel caso in cui la società ripari alle conseguenze del reato stesso. La sanzione pecuniaria ha natura esclusivamente afflittiva e non risarcitoria, dunque è diretta a punire la società e non a risarcire il danno.

L'ammontare delle sanzioni pecuniarie non è predeterminato, ma viene calcolato dal giudice, caso per caso, secondo il sistema commisurativo per quote e sulla base di due criteri, ovvero sia, la gravità dell'illecito e le condizioni economiche della Società. In particolare, nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
 - l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.
- 2) **sanzioni interdittive** (artt. 13 - 17 D.Lgs. n. 231/2001). Tali sanzioni, il cui effetto è quello di paralizzare o ridurre l'attività della Società³, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono consistere in:
 - interdizione all'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In luogo dell'irrogazione della sanzione interdittiva, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario nominato dal giudice (ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni interdittive possono applicarsi solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato un profitto di "rilevante" entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - sono stati commessi altri precedenti illeciti 231 dello stesso tipo di quelli accertati dal giudice.
- 3) **pubblicazione della sentenza** (art. 18 D.Lgs. 231/2001).
 - 4) **confisca** (art. 19 D.Lgs. 231/2001): si tratta della confisca del profitto che la società ha tratto dal reato.

³ Si precisa che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito della società".

1.4 Condizione esimente della Responsabilità Amministrativa

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo consente, dunque, all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.5 Linee Guida delle Associazioni di categoria

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 prevede che "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Tale previsione normativa ha principalmente la finalità di promuovere, nell'ambito degli aderenti alle associazioni di categoria, l'allineamento ai principi espressi dal D.Lgs. 231/2001 e, parimenti, di stimolare l'elaborazione di codici strutturati che possano fungere da punto di

riferimento per gli operatori che si accingano a redigere un modello di organizzazione e gestione.

In tale contesto, l'**Associazione Bancaria Italiana (ABI)** ha emanato nel 2002, con successivo aggiornamento, le "Linee guida per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche", definendo gli elementi fondamentali che, nell'ambito delle peculiarità degli istituti di credito, contribuiscono a definire un modello di organizzazione e gestione conforme alle previsioni del D.Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida ABI elencano e descrivono le componenti fondamentali di un modello di organizzazione idoneo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 come segue:

- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- previsione di regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire e individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie: Codice di Comportamento e Policy;
- nomina di un organismo di controllo interno che abbia il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e gestionale adottato dalla società, e di curarne l'aggiornamento;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato al controllo;
- definizione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto del modello di organizzazione e delle norme di comportamento previste;
- pubblicità e diffusione del modello organizzativo adottato;
- formazione del personale in materia di responsabilità amministrativa degli enti e sulle componenti del modello adottato.

Ad integrazione delle Linee Guida sopra richiamate, l'Associazione Bancaria Italiana ha nel tempo formalizzato ed emanato ulteriori indicazioni in merito a specifici ambiti applicativi del D.Lgs. 231/2001, tra cui in particolare:

- "Linee Guida per i reati in materia di riciclaggio", pubblicate con Circolare n. 1 del 9 gennaio 2009;
- "Autoriciclaggio e responsabilità degli enti", pubblicate con Circolare n. 6 del 1 dicembre 2015.

Un ulteriore riferimento è costituito dalle "Linee Guida dell'**Associazione Italiana Banche Estere (A.I.B.E.)** per l'adozione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001", che si propongono di fornire indicazioni sulla scorta delle Best Practices e ad integrazione delle linee-guida elaborate dall'ABI, ponendo particolare attenzione alle specificità della struttura ed alle modalità di azione delle associate rispetto alle banche italiane, ed avendo cura di distinguere laddove la banca estera opera con succursale ovvero in regime di libera prestazione di servizi (cd. cross-border). In particolare, le Linee Guida predisposte da AIBE, forniscono indicazioni su aspetti che richiedono di considerare il carattere specifico delle banche estere in Italia e delle loro modalità di conduzione delle attività di business, al fine di poter correttamente applicare il disposto del Decreto; in tal senso tali Linee Guida integrano quelle a suo tempo predisposte dall'ABI, che rivolgendosi alle banche di diritto italiano non considerano alcune circostanze tipiche delle filiali di banche estere.

Da ultimo, risultano in senso lato rilevanti le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" emanate da **Confindustria** nel 2003 e successivamente aggiornate nel 2004, nel 2008 e nel 2014.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Succursale

2.1 Governance, attività ed organizzazione della Succursale

Barclays Bank Ireland PLC è una società di diritto irlandese, autorizzata dalla Central Bank of Ireland e registrata in Irlanda con numero 396330 e sede legale a Dublino (One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29).

Barclays Bank Ireland PLC opera in Italia attraverso la Succursale, ubicata in via della Moscova 18 – 20121, Milano. La Succursale è istituita in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ed è iscritta all'Albo di Vigilanza, elenco Succursali, tenuto da Banca d'Italia, con codice n. 8082]. La Succursale è autorizzate a svolgere "attività piena".

La Missione della filiale italiana si inquadra nel contesto della struttura e nelle strategie di business di Barclays Bank Ireland PLC.

Barclays Bank Ireland PLC è controllata da Barclays Bank PLC – UK ed è parte del Gruppo Barclays.

Le due Divisioni nelle quali è articolato il business del Gruppo , come individuate all'esito del Group Strategy sono:

- Barclays UK
- Barclays International.

Tali ambiti costituiscono i riferimenti anche per la definizione delle priorità strategiche della Banca e della Succursale italiana (rientrante sotto la divisione di Barclays International), come applicabili, con un percorso evolutivo finalizzato ad allineare il modello operativo di quest'ultima ai focus strategici definiti dalla Banca. Nel contesto sopra descritto, la Succursale attualmente gestisce servizi bancari e servizi / attività di investimento nei confronti delle seguenti tipologie di interlocutori:

- investitori istituzionali;
- imprese del comparto large/mid, italiane ed estere.

In particolare la Succursale tramite le divisioni **Corporate Banking and Investment Banking** ("CB e IB") offre servizi di finanziamento, nelle varie forme tecniche, servizi di *cash management, trade finance e sales finance* nei confronti di clientela corporate ("Corporate Banking" o "CB), ovvero aziende italiane e multinazionali appartenenti al segmento Large Corporate. Supporta inoltre la clientela istituzionale nelle seguenti attività di investimento: *Origination, Corporate Finance*, operazioni straordinarie, *Institutional Sales, Cash Equities e Research* ("Investment Banking" o "IB").

Il Business del Personal Banking e della Cessione del quinto dello stipendio sono stati ceduti ad altri intermediari mentre la divisione Wealth Management è in "dismissione". Le posizioni in essere con i clienti appartenuti a queste aree di business sono gestite dalla divisione Legacy⁴ di Barclays Branch.

L'articolazione interna della Succursale ed il suo funzionamento fanno parte e si integrano nel quadro di governance definito da Barclays Bank Ireland PLC – Ireland.

⁴ Si rimanda ad apposito Regolamento Interno della Divisione Legacy

La Governance della Banca tramite la Succursale costituisce uno degli aspetti fondamentali per garantire l'efficacia del Modello, in quanto inerente agli aspetti relativi alla ripartizione dei poteri e delle responsabilità.

2.1.2 Il Rappresentante Legale

Il **Rappresentante Legale** della Succursale ha un ruolo di coordinamento di tutte le aree di business operanti in Italia, nonché di presidio della Corporate Governance e compliance della Succursale. Riporta, per il tramite del Country Management Committee, all'Executive Committee ovvero all'Organo Amministrativo di Barclays Bank Ireland PLC Ireland e ad ogni ulteriore Funzione ed Organo della Banca avente competenza in base alle Policy della Banca o di Gruppo.

Per l'assolvimento delle funzioni di governo e coordinamento, il Legale Rappresentante della Branch si avvale di Comitati di coordinamento e controllo.

2.1.2.1 Comitati di coordinamento e controllo

All'interno della Branch è costituito un Comitato - Country Management Forum (CMF) - che ha lo scopo di assicurare il coordinamento e il controllo integrato delle attività a livello di Branch.

A questo fanno riferimento i seguenti Forum di Branch:

- Risk and Control Forum;
- Treasury Forum.

Il controllo e coordinamento integrato avviene anche attraverso un processo formale di escalation che viene dettagliato per ciascuno dei Comitati e Forum nei rispettivi TOR (*Terms Of Reference*).

2.1.2.2 Le Funzioni della Branch

Il Rappresentante Legale si avvale inoltre di funzioni che svolgono attività di indirizzo, governo e presidio operativo con valenza per tutte le aree di business della Succursale, di seguito elencate:

- **Human Resources:** a cui è attribuita la responsabilità di garantire, coerentemente con gli indirizzi definiti dal Country Manager ed in conformità agli orientamenti strategici del Gruppo, un'efficace implementazione delle politiche del personale ed una gestione ottimale dei rapporti di natura deontologica del personale della Branch;
- **Finance:** cui è attribuita la responsabilità di supervisionare e controllare tutti i processi contabili, amministrativi e di reporting per Barclays Bank Ireland PLC Italy, assicurando l'osservanza dei requisiti contabili, fiscali e normativi oltre che il coordinamento e la gestione dei processi di Pianificazione a livello di singola Divisione;
- **Compliance,** cui è attribuita la responsabilità di assicurare, secondo un approccio *risk based*, il presidio del rischio di non conformità con riferimento a tutte le norme applicabili alla banca verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio;

- **Risk**, cui è attribuita la responsabilità di controllare e contribuire alla definizione del piano strategico locale e guidare il processo di implementazione locale del *Risk appetite* definito a livello di Gruppo. Sviluppare, utilizzare e mantenere un efficace ed efficiente *Risk management framework* al fine di garantire allineamento tra il rischio generato e quello atteso da *Risk appetite*, fornendo periodici aggiornamenti al Management Committee locale;
- **BIA** (Barclays Internal Audit), che ha l'obiettivo di assicurare il Board di Gruppo ed il Senior Management riguardo all'efficacia della Governance, della gestione del rischio e del controllo a fronte di rischi attuali ed emergenti in maniera indipendente, affidabile e tempestiva. Il mandato di BIA deriva dal Board Audit Committee con l'approvazione del Chief Executive Officer della Banca ;
- **CIO**, cui è attribuita la responsabilità di assicurare l'efficace ed efficiente funzionamento e sviluppo dell'Information Technology della Branch italiana, garantendo la coerenza tra processi, strumenti, struttura organizzativa e qualità del servizio. Assicurare una costante relazione con tutte le Funzioni, attraverso il loro coinvolgimento nell'analisi dei bisogni, nel disegno e nella realizzazione delle soluzioni tecnologiche, garantendone la massima integrazione;
- **COO**, cui è attribuita la responsabilità di assicurare l'efficace ed efficiente funzionamento e sviluppo della macchina operativa della Branch italiana da un punto di vista di middle e back office;
- **LEGAL**, fornisce un supporto per le tematiche attinenti l'ambito legale.

2.2 Finalità del Modello

La Succursale, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha definito il presente documento (adottato dal Rappresentante Legale in prima emissione il 27 novembre 2009 e successivamente aggiornato per recepire l'ampliamento dei reati ricompresi nel Decreto Legislativo, nonché il mutato assetto operativo ed organizzativo) sul presupposto che il Modello stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei Destinatari (come identificati al paragrafo "Definizioni") ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, il Modello ha l'obiettivo di rappresentare, congiuntamente alla documentazione esistente sul medesimo tema, il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività della Banca, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui quest'ultima si è dotata al fine di prevenire i reati e gli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il Decreto.

Attraverso l'adozione del Modello, la Succursale intende perseguire le seguenti finalità:

- ribadire che le condotte che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto sono condannate dalla Succursale, anche ove poste in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, in quanto contrarie, oltre che a disposizioni di legge, ai principi etico - sociali a cui la Succursale ispira la propria attività;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Succursale;
- prevenire e/o tempestivamente contrastare la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

L'adozione del Modello, in ottica di responsabilità sociale più allargata, ha inoltre consentito di consolidare e rafforzare:

- la cultura dell'integrità aziendale, riducendo i rischi legali connessi a comportamenti non etici e favorendo la sensibilizzazione dei dipendenti;
- la credibilità verso gli stakeholder (clienti, fornitori, collaboratori, ambiente, azionisti e società civile) e le istituzioni pubbliche, potenziando la reputazione aziendale;
- la diffusione dell'eticità del business, promuovendo la cultura del controllo;
- la trasparenza nella comunicazione interna ed esterna, riducendo la conflittualità sociale e favorendo l'allineamento dei comportamenti individuali alle strategie ed agli obiettivi aziendali.

2.3 Elementi fondamentali del Modello

Gli elementi fondamentali sviluppati dalla Succursale nella definizione del Modello, nel prosieguo trattati, possono essere così riassunti:

- un'attività di mappatura delle attività a rischio di commissione del reato (cosiddette attività "sensibili"), identificate in maniera sintetica nella Parte Speciale del presente Modello ed esplicitate in Allegato A ("Matrice delle attività a rischio-reato"), con l'ulteriore identificazione dei processi di gestione / strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi;
- l'identificazione, per ognuno dei processi di gestione / strumentali di cui al punto precedente, delle principali procedure aziendali a presidio degli stessi (rif. Allegato B "Tabella di raccordo con il corpus procedurale");
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, cui sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello in conformità al Decreto;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- la previsione di attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

2.4 Codice Etico e Modello

La Succursale, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità, ha adottato il codice di condotta definito a livello di Gruppo e quindi anche da Barclays Bank Ireland PLC ("The Barclays Way – How we do business"), con il quale quest'ultima ha inteso diffondere le linee guida alla conformità legale e alla condotta etica presso tutte le Succursali ed organizzazioni ad essa riconducibili. Tale documento risulta inoltre integrato, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con i fornitori, dal "Codice di Condotta dei fornitori di Barclays".

Il Modello, le cui previsioni sono coerenti e conformi ai principi etici contenuti nei documenti sopra menzionati, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

La documentazione in ambito etico afferma i principi idonei a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituendo un elemento ad esso complementare.

2.5 Percorso metodologico di definizione del Modello

Il D. Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

In tale contesto, la Succursale ha in primo luogo analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell'organigramma della stessa che individua le Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee di riporto gerarchico-funzionali. Detto documento è custodito presso la sede della Succursale ed è disponibile per relativa consultazione.

La Succursale ha successivamente analizzato le proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività dell'area di business / settore di relativa competenza.

L'identificazione delle attività a rischio-reato (c.d. "attività sensibili"), dei reati associabili e dei connessi strumenti di controllo è esplicitata in maniera sintetica nella Parte Speciale del presente Modello (con articolazione per singola famiglia di reato) ed in maniera estensiva nell'Allegato A del Modello stesso ("Matrice delle attività a rischio-reato").

In particolare, in detta mappatura delle attività a rischio-reato sono dettagliate le aree aziendali a rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "attività sensibili"), i reati associabili, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. "processi di gestione / strumentali").

La "Matrice delle attività a rischio-reato" è custodita presso la Succursale e resa disponibile - per eventuale consultazione - ai componenti dell'Organismo di Vigilanza e a chiunque sia autorizzato dalla Succursale a prenderne visione.

Si rimanda alla Parte Speciale ed all'Allegato A per l'identificazione delle attività sensibili / "a rischio-reato" in relazione all'operatività della Succursale.

Come sopra anticipato, nell'ambito dell'attività di mappatura sopra rappresentata sono stati anche individuati dalla Succursale i processi aziendali c.d. di gestione / strumentali alla commissione del reato, ovvero quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o essere rinvenuti i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto, identificando ulteriormente, a fronte di ognuno di tali processi, la documentazione di riferimento nell'ambito del corpus procedurale aziendale (Allegato B).

2.6 La struttura del sistema organizzativo e di controllo

Nel predisporre il presente modello organizzativo la Succursale ha riesaminato il sistema organizzativo e di controllo esistente, strutturato in una serie complessa di presidi, adottati a livello di Succursale e di Banca, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività aziendale identificate a rischio.

In particolare, il sistema organizzativo e di controllo della Succursale fa riferimento, oltre che ai principi comportamentali e presidi organizzativi declinati nella Parte Speciale, ai seguenti elementi:

- il quadro normativo e regolamentare applicabile alla Succursale, ivi compreso quello proprio del settore in cui la stessa opera ed al quale si attiene rigorosamente;
- il Codice Etico, che – come sopra esplicitato nel paragrafo dedicato – è coerente con il documento "The Barclays Way – How we do business" adottato dalla Banca e dal Gruppo;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- la struttura gerarchico-funzionale (cfr. organigramma aziendale);

- le procedure interne per la regolamentazione delle attività operative, la definizione dei livelli di controllo e degli iter autorizzativi;
- l'implementazione di sistemi informativi integrati, orientati alla segregazione delle funzioni, nonché ad un elevato livello di standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business.

L'attuale sistema organizzativo e di controllo della Succursale, inteso come apparato volto a gestire e monitorare i principali rischi aziendali, assicura il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Succursale;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive e veritiere a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema sono posti i seguenti principi generali, ripresi e declinati nelle procedure aziendali e nei protocolli di controllo:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- il sistema garantisce, anche attraverso una coerente attribuzione di poteri e deleghe e di livelli autorizzativi tempestivamente aggiornati, l'applicazione del principio di segregazione dei compiti tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza (per il quale nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia);
- la responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascuna Funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

Per i principi di controllo specifici rispetto alle singole attività sensibili si rimanda alla Parte Speciale del presente Modello.

La Succursale applica i tre livelli di controllo previsti dalla normativa italiana di riferimento, nonché il sistema di controllo declinato dalla Banca nelle Global Barclays Group Policy e Procedures, le quali sono adattate localmente, laddove necessario, in virtù della specifica normativa applicabile.

2.7 Diffusione del Modello e formazione

La Succursale, consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, ha definito programmi di comunicazione e di formazione volti a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

L'attività di **informazione** concernente i contenuti ed i principi del Modello, diversamente caratterizzata a seconda dei **Destinatari** cui essa si rivolge, è improntata a completezza, tempestività, accuratezza e continuità, al fine di consentire la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che i Destinatari stessi sono tenuti a rispettare.

Gli strumenti che la Succursale adotta per effettuare una comunicazione efficace del Modello sono i seguenti:

- i contenuti ed i principi del Modello che i dipendenti sono tenuti a conoscere sono portati a conoscenza degli stessi con la disponibilità del documento direttamente sull'intranet delle singole aree di business operanti in Italia;
- un estratto del Modello (unitamente al Codice Etico) è fornito e/o messo a disposizione di soggetti che intrattengono rapporti di collaborazione contrattualmente

regolati e coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, con particolare attenzione a quanti sono soggetti alla direzione o alla vigilanza. In questo caso i contratti e le lettere di incarico prevedono clausole di “non violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di della Succursale”;

- è data facoltà ai dipendenti di contattare l’Organismo di Vigilanza per eventuali chiarimenti sui comportamenti da adottare al fine di rispettare i principi enunciati nel Modello adottato.

Le specifiche attività di **formazione** nei confronti del **personale** devono prevedere diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio reato ed in relazione ai rispettivi ambiti di operatività e responsabilità. In particolare, l’attività di formazione deve coinvolgere tutto il personale in forza, nonché le risorse di volta in volta inserite nell’organizzazione aziendale anche in relazione ad evoluzioni organizzative interne e normative.

3. L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto, l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di illeciti da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento a tale Organismo dei suddetti compiti, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, i presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

Il compito di vigilare sul funzionamento, l'aggiornamento e la concreta applicazione del Modello è affidato ad un Organismo dotato delle seguenti caratteristiche:

- indipendenza ed autonomia dai vertici, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice;
- professionalità, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di valutazione e di gestione dei rischi, di analisi delle procedure, di organizzazione aziendale, di finanza, di diritto;
- continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento.

La concreta costituzione dell'Organismo di Vigilanza - che di fatto esercita un potere, da un lato, di prevenzione e, dall'altro, di controllo e intervento - è rimessa all'iniziativa organizzativa della Società, sempre in funzione del quadro delineato dal Decreto.

In ottemperanza, quindi, a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, la Succursale ha optato per una composizione collegiale, che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui tale organismo è preposto.

L'identificazione di un organismo a composizione collegiale, in particolare, è stata effettuata alla luce del progressivo ampliamento delle fattispecie di reato che possono coinvolgere direttamente la responsabilità amministrativa, al fine di offrire una maggior garanzia di prevenzione dei reati ed un miglior presidio dei processi organizzativi e di controllo considerati necessari.

L'individuazione dei membri interni alla Succursale che fanno parte dell'Organismo deve indirizzarsi verso coloro i quali, nell'ambito della struttura organizzativa e societaria, abbiano un ruolo che garantisca il miglior contributo allo svolgimento delle funzioni ed al perseguimento degli obiettivi dell'Organismo di Vigilanza, nonché il soddisfacimento dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, richiesti dalla citata norma.

E' facoltà dell'Organismo di nominare un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

3.1 Nomina e sostituzione

La nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è attribuita al Rappresentante Legale, nel rispetto dei criteri sopra enunciati.

Il Presidente dell'Organismo è nominato e revocato dal Rappresentante Legale; in mancanza verrà eletto dal medesimo Organismo di Vigilanza.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. Il Rappresentante Legale, in sede di nomina, deve dare atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei membri dell'Organismo di Vigilanza. I componenti dell'organismo di Vigilanza restano in carica fino alla scadenza del mandato, esplicitata in sede di nomina, salvo revoca da parte del Rappresentante Legale, e sono rieleggibili.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti della Succursale e professionisti esterni. Detti ultimi non debbono avere con la Succursale rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi e da pregiudicarne l'indipendenza.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Succursale decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Rappresentante Legale può revocare i componenti dell'Organismo in ogni momento per giusta causa. Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione al Rappresentante Legale di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

In caso di revoca, il Rappresentante Legale provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Rappresentante Legale a mezzo di raccomandata A/R.

In caso di dimissione di uno o più membri, il Rappresentante Legale procede senza indugio a nominare uno o più sostituti.

L'Organismo di Vigilanza, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari e urgenti, da definire di volta in volta e da effettuare in maniera riservata, alla stregua delle esperienze e delle esigenze ordinariamente prevedibili per lo specifico organismo.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Rappresentante Legale per la relativa presa d'atto.

3.2 Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Succursale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- vigilare sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento all'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- segnalare l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvede ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le Direzioni / Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di uno specifico canale informativo "dedicato" (i.e. indirizzo di posta elettronica), diretto a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società, supportando la stessa – su richiesta – nella verifica della relativa adeguatezza.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività, anche identificando le informazioni che devono pervenirgli dalle Direzioni / Funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni / Funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

3.3 Coordinamento con specifiche Direzioni / Funzioni aziendali

Fatto salvo quanto esplicitato nel precedente paragrafo in relazione all'opportunità di istituire un generale raccordo e coordinamento tra l'Organismo di Vigilanza e tutte le Direzioni / Funzioni aziendali, si evidenzia come l'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento efficace delle responsabilità ad esso attribuite, si avvalga in maniera strutturale e sistematica di talune Funzioni che rivestono un ruolo specifico nel sistema di Governance della Succursale, i.e.:

- Internal Audit;
- Risk Management;
- Legal;
- Compliance e Financial Crime;
- Risorse Umane;
- Operations.

3.4 La gestione delle segnalazioni

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. "Segnalazioni").

A tale riguardo, i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello, nonché specifiche fattispecie di reato.

A tal fine la Succursale ha istituito canali dedicati di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza attraverso l'indirizzo e-mail odv231@barclays.it, reso noto al personale aziendale ed al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo.

La Succursale tutela i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Succursale o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, anche in forma anonima, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante, ove conosciuto, per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

3.5 Flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle strutture organizzative dell'Ente, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali e, più in generale, tutte le informazioni che l'Organismo riterrà opportuno identificare e formalmente richiedere alle singole Direzioni / Funzioni, secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Direzioni / Funzioni;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. "Segnalazioni"). A tale riguardo, i Destinatari devono, infatti, riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello, nonché specifiche fattispecie di reato.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- provvedimenti, procedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Succursale o di suoi apicali / dipendenti, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 e posti presuntivamente in essere nello svolgimento delle mansioni lavorative;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale e di quello sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gli esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- le risultanze periodiche dell'attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello (quali, ad esempio, report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.), evidenziando in particolare le risultanze con rilevanza 231;
- relazione annuale in materia di antiriciclaggio;
- informativa in merito alle modalità di identificazione e gestione delle operazioni sospette;
- flussi informativi da parte dei Comitati deputati a svolgere azioni di guida e/o presidio nell'ambito della governance della Succursale;
- informativa in merito a visite ispettive e alle eventuali prescrizioni o eccezioni rilevate dall'Autorità di Vigilanza;
- segnalazione di eventuali contestazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria riguardanti presunte violazioni della normativa vigente in materia di contrasto al riciclaggio o al terrorismo;
- segnalazione di infortuni gravi (qualsiasi infortunio con prognosi iniziale di 40 giorni e, in ogni caso, la cui durata sia superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori della Succursale, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della stessa.

L'omesso invio di informazioni all'Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello. In particolare, con specifico riferimento a quanto disciplinato dal D.Lgs. 231/2007, il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione è espressamente sanzionato dalla previsione contenuta nell'art. 55, comma 5, del Decreto medesimo.

3.6 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Rappresentante Legale della Succursale.

Nello specifico, le linee di reporting dell'Organismo di Vigilanza sono dirette verso il Rappresentante Legale. Il Rappresentante Legale della Succursale a propria volta informa periodicamente l'Organo Amministrativo di Barclays Bank PLC seguendo le procedure interne.

Resta salva la facoltà dell'Organismo di Vigilanza di fare riferimento direttamente alle Funzioni di Controllo della Banca in caso di criticità specifiche aventi rilevanza ex D.Lgs. 231/2001 attinenti il Rappresentante Legale.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi.

In particolare l'Organismo di Vigilanza:

- riferisce direttamente ed in via continuativa al Legale Rappresentante, anche per il tramite del proprio Presidente o di altro membro designato dallo stesso Organismo;
- trasmette, con cadenza almeno annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, una relazione sulle attività svolte, segnalando ogni eventuale carenza o violazione riscontrata. Tale relazione comprende le proposte di aggiornamento del Modello, laddove se ne riscontri l'esigenza in relazione a mutate condizioni aziendali o variazioni del quadro normativo.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal Rappresentante Legale e, a propria volta, può richiedere di essere da quest'ultimo sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

3.8 Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza (ed allo stesso pervenute) nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, devono essere custodite in un apposito archivio (cartaceo o elettronico) istituito presso la sede della Succursale.

4. Il sistema disciplinare e sanzionatorio

4.1 Disciplina sanzionatoria

Il Decreto richiede che il Modello introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Il sistema disciplinare viene applicato in conformità con quanto previsto dal contratto Collettivo Nazionale di categoria di riferimento, di volta in volta aggiornato in base alle modifiche della normativa.

Poiché l'applicazione delle sanzioni è correlata unicamente al mancato rispetto delle misure definite nel Modello, essa prescinde dall'instaurazione o dall'esito di un eventuale procedimento penale instaurato contro chi abbia tenuto un comportamento contro le previsioni del Modello.

4.2 Accertamento della violazione

Per quanto riguarda l'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché lo svolgimento delle procedure disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze.

L'Organismo di Vigilanza, nell'accertamento di violazioni del Modello, provvede a coinvolgere la Funzione Risorse Umane della singola area di business per la valutazione delle sanzioni previste.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a fornire il proprio parere in ordine alla eventuale archiviazione del procedimento disciplinare o alla applicazione della sanzione.

E' compito dell'Organismo di Vigilanza informare tempestivamente il Rappresentante Legale e l'Internal Audit delle singole aree di business delle procedure di accertamento avviate e del loro esito.

Nei confronti dei dipendenti (impiegati, quadri e dirigenti) che si rendano responsabili di violazioni alle prescrizioni fissate nel Modello relativamente alle procedure interne ed al comportamento che gli stessi sono tenuti a seguire nell'espletamento delle rispettive mansioni verranno applicate, nel rispetto dell'art. 7, L. 30 maggio 1970 n. 300 e delle normative speciali eventualmente applicabili, le sanzioni previste dal Codice Civile e dai vigenti:

- Contratto Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti del personale dipendente non dirigente del settore credito;
- Contratto Nazionale normativo ed economico per i dirigenti del settore credito.

4.3 Misure nei confronti dei dipendenti non dirigenti

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Succursale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dalla legge nonché dall'apparato sanzionatorio dei Contratti di lavoro, e precisamente:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo (per un periodo non superiore a 10 (dieci giorni));
- risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo;
- risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.

Nella determinazione della sanzione e della sua entità si terrà conto:

- della intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia in relazione alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro intercorso, riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari adottati a carico del medesimo;
- delle concrete mansioni espletate dal lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone concorrenti nei fatti costituenti la violazione disciplinare contestata;
- di ogni altra particolare circostanza che accompagna la violazione disciplinare contestata.

Restano ferme, e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari che all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Qualora le sanzioni sopra richiamate non risultassero applicabili sulla base delle previsioni dei contratti di lavoro diversi dal CCNL - aziende del credito, troverà applicazione il sistema sanzionatorio di cui al Contratto di Lavoro di riferimento di ogni singolo dipendente e della specifica normativa vigente di riferimento, nel rispetto dei criteri sopra elencati.

4.4 Misure nei confronti dei dipendenti dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle singole disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello, si applicherà nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Nazionale normativo ed economico per i dirigenti delle imprese del credito e dal contratto aziendale integrativo vigente.

4.5 Misure nei confronti dei Soggetti Apicali

La violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali che ricoprono funzioni di amministrazione e rappresentanza comporterà l'assunzione, da parte della Succursale, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale in oggetto.

4.6 Misure nei confronti dei collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Succursale

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri terzi vincolati alla Succursale da un rapporto contrattuale diverso dal lavoro subordinato, in contrasto con le linee di condotta individuate dal Modello e/o dal Codice Etico, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o negli accordi negoziali (che potranno prevedere, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di recesso / risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali).

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

4.7 Misure nei confronti del Rappresentante Legale

Ove emergessero violazioni o tentativi di violazione del Modello riconducibili al Rappresentante Legale, l'Organismo di Vigilanza ne darà notizia ad ogni Organo o Funzione

competente della Banca secondo le Policy della Banca stessa o di Gruppo (ove applicabili), affinché provvedano ad assumere, con riferimento ai rispettivi ambiti di competenza, le iniziative previste dalla vigente normativa.

5. Adozione ed aggiornamento del Modello

L'adozione del Modello costituisce responsabilità del Rappresentante Legale della Succursale, così come le successive modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale.

Tra tali modifiche si intendono ad esempio ricomprese quelle conseguenti a:

- significative violazioni delle previsioni del Modello;
- identificazione di nuove aree sensibili e processi strumentali/funzionali alla commissione del reato, connessi allo svolgimento di nuove attività da parte della Succursale o a variazioni di quelle precedentemente individuate;
- mutamenti dell'assetto organizzativo da cui derivino conseguenze sul Modello;
- identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica.

Costituiscono in ogni caso modifiche sostanziali quelle che incidono sulla composizione, durata in carica e operatività dell'Organismo di Vigilanza, nonché sulle regole del sistema sanzionatorio.

Le modifiche e/o integrazioni agli Allegati A ("Matrice delle attività a rischio-reato") e B ("Tabella di raccordo con il corpus procedurale") sono validate dall'Organismo di Vigilanza, con informativa al Rappresentante Legale in merito alle stesse.

6. Whistleblowing ⁵

L'art. 6 comma 2 bis introduce nel Decreto legislativo 231/01 il principio del Whistleblowing.

La Branch ha adottato una specifica policy recependo il modello adottato dal Gruppo Barclays. A settembre 2017 è entrata in vigore la versione aggiornata della "**Raising Concerns (Whistleblowing) Global Policy**" ("Policy").

La policy definisce il processo di **Whistleblowing** individuando i canali che possono essere utilizzati dai dipendenti di Barclays per inoltrare, nel rispetto dei principi di riservatezza "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa 231, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", o "di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente" di cui gli stessi dipendenti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Alcuni esempi di condotte sono: atti idonei a mettere a repentaglio la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, reati e più in generale condotte che rilevano di punto di vista penale, violazione della normativa regolamentare, casi di conflitto di interesse.

La funzione deputata alla ricezione delle segnalazioni è la **Funzione Investigations & Whistleblowing** (Global Compliance).

Le segnalazioni possono essere effettuate **da tutti i Dipendenti e non Dipendenti** delle divisioni della filiale italiana di Barclays Bank Ireland PLC. Per Dipendente si intende: personale che ha in essere un rapporto subordinato o attraverso altre forme controllate di collaborazione o tirocinio/stage con Barclays Bank Ireland PLC Italy. Per Non Dipendente si intende: persone esterne che collaborano con Barclays, a fronte di un contratto di servizio.

La segnalazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:

- inviando una email a whistleblowingita@barclayscapital.com, cui hanno accesso esclusivamente i colleghi dei Sistemi Interni di Segnalazione specificamente incaricati;

⁵ Art. 6 del D.lgs 231/01 commi 2-bis, 2-ter e 2-quater

- telefonando o inviando una lettera tramite posta interna, all'attenzione di Simone Pieri, Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione;
- ricorrendo, eventualmente alla Compliance di Gruppo comunicando in inglese tramite email all'indirizzo raising.concerns@barclayscorp.com oppure chiamando la "whistleblowing hotline" (+44 20 7116 4540); e
- accedendo al sito online www.barclays.ethicspoint.com e seguendo le procedure in esso riportate.

La segnalazione, anche in forma anonima, deve in ogni caso essere contestualizzata e supportata da elementi che possano aiutare a verificare la situazione oggetto di denuncia. Inoltre, la segnalazione si presuppone effettuata in buona fede.

Per ogni necessità di maggiore chiarimento o approfondimento, si rimanda al contenuto della Policy che illustra in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

Parte Speciale

La presente Parte Speciale, dettagliata per famiglia di reato, ha l'obiettivo di illustrare le principali aree di rischio identificate in relazione ai reati ricompresi nel Decreto, nonché illustrare i principi comportamentali e presidi organizzativi definiti dalla Succursale in ottica preventiva, cui i Destinatari del presente Modello devono attenersi nella gestione delle attività a rischio.

I contenuti della Parte Speciale trovano raccordo e completamento nei presidi di controllo contenuti nel corpus regolamentare aziendale, richiamato, in relazione ad ognuno dei processi di gestione / strumentali identificati nella mappatura delle aree a rischio-reato, nell'Allegato B ("Tabella di raccordo con il corpus procedurale").

Alla base del sistema di controllo interno della Succursale sono posti, oltre ai principi comportamentali inclusi nel Codice Etico, i seguenti principi generali, ripresi e declinati nel corpus regolamentare vigente:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua (principi di trasparenza e tracciabilità delle attività);
- il sistema garantisce, anche attraverso una coerente attribuzione di poteri e deleghe e di livelli autorizzativi, l'applicazione del principio di segregazione dei compiti (per il quale nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia).

6. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

6.1 Analisi delle fattispecie di reato

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme per gli scopi cui sono state ottenute.

Il reato stesso si configura anche per finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto avviene per il reato di malversazione, non rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Si segnala al riguardo la modifica apportata dalla Legge 6 Novembre 2012, n.190, che ha riformulato il reato in oggetto separando il reato di concussione per coercizione dal reato di concussione per induzione (art. 25 comma 3 del Decreto).

Corruzione per l'esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in atto dovuto (ad esempio velocizzando una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un reciproco vantaggio mentre nella concussione il concusso subisce la condotta del pubblico ufficiale (concussore).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, attraverso la corruzione di un pubblico ufficiale (non solo un magistrato ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.)

Il reato, previsto dall'art.319-quater c.p., si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. La fattispecie si completa con la previsione di pena anche per il soggetto, eventualmente estraneo alla pubblica amministrazione, che si renda parte del complessivo fenomeno criminale.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di cui all'art. 319 c.p. qualora commessa dall'incaricato di un pubblico servizio, nonché da quella di cui all'articolo 318 c.p., qualora l'autore, che sia persona incaricata di pubblico servizio, rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite in relazione all'ipotesi di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.), si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o all'incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie incrimina chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della C.E. e di funzionari della C.E. e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

La condotta del soggetto agente è penalmente sanzionata non solo allorché abbia quali destinatari i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando:

- i) si realizzi verso quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni delle Comunità Europee, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea;
- ii) sia posta in essere nei confronti di quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest'ultimo caso, il corruttore persegua un indebito vantaggio per sé o per altri con riferimento ad un'operazione economica internazionale ovvero agisca al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (ad esempio, al fine di evitare la risoluzione di un appalto o l'emanazione di un provvedimento che ne pregiudichi l'attività economica).

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano posti in essere artifici o raggiri per indurre in errore e arrecare danno all'ente pubblico per realizzare un ingiusto profitto come, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici;

Frode informatica in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Può integrarsi il reato qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

6.2 Attività sensibili

- **Negoziazione, stipula, esecuzione di contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni, alle quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette) e/o procedure negoziate** (affidamento o trattativa privata);
- **Liquidazione dei contratti di investimento a favore o per conto di pubbliche amministrazioni** (in relazione a contratti stipulati / negoziati / gestiti da una Pubblica Amministrazione);
- **Gestione dei contenziosi** giudiziali e stragiudiziali (e.g., civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;
- **Rapporti con Autorità Amministrative Indipendenti (e.g. Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Garante per la protezione dei dati personali)** e gestione delle comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive;
- **Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria** (e.g. Guardia di Finanza, Agenzie delle Entrate), anche in occasione di accertamenti/verifiche/ispezioni;
- **Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro**, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori (anche con riferimento al rispetto di leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni ed alla negoziazione e stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata);
- **Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro** (D.L.81/2008 e successive modificazioni/integrazioni), con riferimento sia a verifiche/ispezioni svolte dalle autorità competenti che allo svolgimento dei relativi adempimenti;
- **Gestione delle attività concernenti la richiesta di autorizzazioni, licenze e concessioni;**
- **Promozioni commerciali e sponsorizzazioni a pubbliche amministrazioni** (per esempio, gestione delle richieste e dei contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di restauri di immobili di interesse storico/artistico e per la realizzazione di iniziative di carattere culturale, sportivo, ecc. patrocinate da Enti Pubblici);
- **Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da pubbliche amministrazioni;**
- **Trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o autorità** (con potenziale alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione – e.g. per fare risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti

fatti o circostanze inesistenti o per modificare dati di interesse della Succursale già trasmessi alla Pubblica Amministrazione).

6.3 Principi comportamentali e presidi organizzativi

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Succursale, intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza e/o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere (di seguito, "Rappresentanti della Pubblica Amministrazione") per conto o nell'interesse della Succursale.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare in maniera impropria e/o illecita le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione e di terzi con cui la Succursale intrattenga rapporti. In particolare, è fatto divieto di:

- promettere, offrire, corrispondere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Succursale, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del rappresentante della Pubblica Amministrazione;
- promettere, offrire, corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte, nonché l'integrità e la reputazione di quest'ultima, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del Rappresentante della Pubblica Amministrazione;
- influenzare indebitamente i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con i terzi in relazione al business della Succursale;
- favorire nei processi di acquisto fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati in cambio di vantaggi di qualsivoglia natura per sé e/o per la Succursale;
- favorire indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;
- accettare o ricevere omaggi o altri vantaggi, anche in denaro, volti a influenzare l'imparzialità e indipendenza del proprio giudizio;
- favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per la Succursale;
- tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, e dei terzi, inviando documenti falsi, rendicontando il falso, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero;
- presentare dichiarazioni non veritiere a Pubbliche Amministrazioni, nazionali e/o comunitarie, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;
- destinare finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi o redigere false rendicontazioni sul relativo utilizzo;
- nel corso dello svolgimento di procedimenti giudiziari o indagini / ispezioni è fatto divieto di distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato, dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo, promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per Succursale.

I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in

ogni caso nel rispetto delle procedure della Succursale. In relazione ai dati forniti alla Pubblica Amministrazione, nell'ambito di ogni tipologia di rapporto, il referente interno di tale attività ha la specifica responsabilità di porre in essere tutti i controlli, diretti e indiretti, atti a garantire la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento del dato o informazione che deve essere comunicato.

Per ciò che concerne il tema della sicurezza informatica si faccia riferimento al paragrafo successivo (reati di cui all'art. 24-bis del Decreto).

7. Reati informatici (art. 24-bis del Decreto)

7.1 Analisi delle fattispecie di reato

La legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell’ente. L’art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto l’art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, di seguito individuati:

Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis del codice penale)

Ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico avente efficacia probatoria”, ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all’interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria).

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell’impedimento o nell’interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell’impedimento o nell’interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

7.2 Attività sensibili

- **Gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali**, con specifico riferimento ai seguenti ambiti:
 - Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
 - Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
 - Gestione e protezione della postazione di lavoro;
 - Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
 - Gestione e protezione delle reti;
 - Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (per es. USB, CD);
 - Gestione della sicurezza fisica delle risorse informatiche;

7.3 Principi comportamentali e presidi organizzativi

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano incaricati della gestione e manutenzione dei

server, delle banche dati, delle applicazioni e dei client, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- il personale si attiene rigorosamente alle policy aziendali in materia di gestione degli asset aziendali e, in particolare, della rete informatica della Succursale, in ogni caso facendone un uso appropriato rispetto alle proprie mansioni lavorative;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale della Succursale o altrui (si tratti di soggetti pubblici o di soggetti privati);
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Succursale nell'espletamento dell'attività lavorativa.

La Succursale, all'interno del corpus procedurale riconducibile a tale ambito, definisce una policy per la sicurezza informatica che disciplina le modalità di gestione, utilizzo e protezione delle risorse informatiche della stessa, in linea con la normativa vigente applicabile (e.g., Codice in materia di protezione dei dati personali), con le linee guida dell'Autorità Garante della Privacy e con gli standard riconosciuti a livello internazionale (e.g., Cobit).

Valgono in particolare i seguenti principi generali:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- l'accesso alle applicazioni da parte del personale è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (fisici e logici);
- il personale:
 - accede al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
 - assicura l'integrità e la non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici che costituiscono lo strumento di svolgimento dell'attività lavorativa nonché dell'intero patrimonio informatico e telematico della Succursale;
 - contribuisce alla promozione di un adeguato livello di salvaguardia del patrimonio informatico e telematico altrui, sia esso privato o pubblico, conformemente alle modalità di controllo attivate dalla Succursale.

8. Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e art. 10. L. 146/2006)

8.1 Analisi delle fattispecie di reato

Associazione per delinquere generica (art. 416 c.p.)

Fattispecie di reato volta a punire coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano.

Associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico-mafioso (artt. 416-bis e 416-ter)

Fattispecie di reato volta a punire chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416-bis si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (art. 416 c.p., comma 6)

Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.)

Ulteriori reati aventi valenza **transnazionale**:

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 29-quater D.P.R. n. 43/1973);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. n. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

8.2 Attività sensibili

Le analisi condotte hanno portato ad escludere, in quanto ritenuto estremamente remoto, il rischio connesso alla costituzione di una associazione criminosa all'interno della Succursale (da parte di soggetti in essa operanti o da tali soggetti in concorso con terzi estranei), diretta a commettere reati-fine funzionalmente collegati all'attività istituzionale dell'ente.

Viceversa, è teoricamente ravvisabile un rischio reato in relazione all'evenienza che la Succursale, nell'ambito delle attività di impiego e quando agisce per la gestione dei flussi monetari e finanziari propri, possa indirettamente interagire con controparti a rischio potenzialmente riconducibili ad associazioni criminali.

In relazione alle attività di impiego è stata quindi identificata la seguente attività sensibile:

- **Erogazione e gestione di credito e/o di servizi diversi dal credito, che possono risultare in favoreggiamenti e/o altra utilità a soggetti/iniziativae potenzialmente legati a condotte illegali in materia di criminalità organizzata** (i.e., rischio di controparte, che trova ragione di esistere ogni qualvolta si instauri un rapporto di natura commerciale e/o finanziaria con una controparte potenzialmente qualificabile come soggetto c.d. "a rischio")

Con riferimento alle attività sensibili ricollegabili alla gestione dei flussi monetari e finanziari propri, si rimanda al paragrafo relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

8.3 Principi comportamentali e presidi organizzativi

I reati di criminalità in senso lato trovano primario presidio nei principi del Codice Etico, nel sistema di deleghe e poteri nonché nel Modello nel suo complesso, che esplicitano principi e regole volte a prevenire il rischio che possa essere costituita un'associazione per delinquere all'interno della Succursale.

Quanto ai possibili reati-fine espressamente previsti dal D.Lgs. 231/2001, essi trovano ulteriore presidio nel complesso di tutte le policy e procedure aziendali volte a regolamentare i ruoli, le responsabilità e le modalità operative di svolgimento delle attività sensibili e dei processi di gestione / strumentali alla commissione dei reati-fine dell'associazione per delinquere.

Con specifico riferimento all'attività sensibile aziendale individuata come rilevante, la Succursale, in linea con quanto richiesto dalle policies della Banca o di Gruppo applicabili, ha adottato specifiche normative aziendali al fine di garantire un processo sistematico e documentato di "adeguata verifica" della clientela, in linea con le previsioni di cui al del D.Lgs. 231/07 in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo (identificazione del cliente, verifica della sua identità, individuazione e verifica dell'identità dell'eventuale titolare effettivo, ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto), nonché definito ulteriori presidi di controllo relativi alla segregazione dei ruoli nel processo di erogazione del credito (con particolare riferimento alla separazione dei soggetti coinvolti nella fase istruttoria e decisionale).

Al riguardo si rimanda inoltre al sistema di controllo definito a presidio dei reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

9. Reati nummari (art. 25-bis del Decreto)

9.1 Analisi delle fattispecie di reato

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 sono contemplati una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Le condotte punite hanno ad oggetto monete – a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario.

Le fattispecie rilevanti sono di seguito elencate:

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098;

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi *ex novo* una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore a quello reale. In entrambe le fattispecie, è punito sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione, sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, introduca nel territorio dello Stato, detenga o metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate, sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

L'ipotesi contemplata dall'art. 455 c.p., residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza o il sospetto *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione.

Nella fattispecie di cui all'art. 457 c.p., al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Potrebbe quindi essere chiamato a rispondere del reato in oggetto l'operatore bancario che utilizzi per operazioni di sportello banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare alla banca i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [c.p. 459] contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516 (1).

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 [c.p. 4], chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 [c.p.p. 31].

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater].

9.2 Attività sensibili

In relazione ai reati di falsità in monete e valori, a seguito delle analisi condotte appare remota la possibilità che soggetti interni alla Succursale pongano in essere, autonomamente o in concorso di terzi, nell'interesse della stessa, fatti di alterazione o contraffazione.

I maggiori rischi sono teoricamente rinvenibili nelle ipotesi di messa in circolazione delle monete falsificate e di ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione, con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- **Accettazione contanti e valori bollati da terzi (clienti)**, i.e. potenziale accettazione da parte degli operatori della Succursale di valori contraffatti (ivi compresi banconote, monete, assegni, carte di credito, ecc.) utilizzati sia dai clienti che da qualsiasi altra entità con la quale essi vengano in contatto
- **Distribuzione contanti a terzi (clienti)** potenziale consegna / distribuzione a clienti di valori contraffatti da parte di operatori della Succursale
- **Consegna di contanti e/o qualsiasi tipo di valori contraffatti a terzi per fini di custodia e trasferimento fisico**

Quanto invece alla falsità in strumenti e segni di riconoscimento, le analisi condotte hanno portato all'identificazione di un'unica attività sensibile, i.e.:

- **Utilizzo marchi/segni distintivi:** comportamenti che si sostanziano nell'illecito utilizzo (tramite contraffazione, alterazione o uso improprio) di marchi o segni distintivi o di ogni altro brevetto o modello assimilabile (e.g., creazione da parte della Succursale di nuovi marchi o segni distintivi da utilizzare per le proprie attività, iniziative o prodotti - ad esempio, marchi di carte di credito, conti correnti ecc. - laddove venissero utilizzati, anche inavvertitamente, marchi già soggetti a registrazione).

9.3 Principi comportamentali e presidi organizzativi

Le Strutture della Succursale, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei valori, sono tenute ad osservare le modalità esposte nei presidi aziendali, le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna.

Oltre al rigoroso rispetto dei principi etici definiti dalla Succursale nel Codice Etico, tutti gli operatori di Front Office sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle normative interne che disciplinano la gestione dei valori (con riferimento a contanti, assegni e carte di credito).

In particolare, tutti i soggetti che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, a qualunque titolo si trovino a dover trattare valori:

- devono essere appositamente incaricati;
- sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- sono tenuti a prestare particolare attenzione in relazione alle negoziazioni con clientela non sufficientemente conosciuta ovvero avente ad oggetto importi di rilevante entità;
- sono tenuti ad effettuare uno scrupoloso controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote, atte a verificare sia l'autenticità che l'idoneità alla circolazione;
- in particolare, in presenza di banconote sospette di falsità, gli addetti sono tenuti a predisporre tempestivamente un verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità e a trasmettere tale verbale alla Banca d'Italia, secondo le modalità previste dalla legge;

- il personale deve in ogni caso immediatamente segnalare al proprio Responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi ove il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza.

In ragione dell'affinità degli ambiti di riferimento, si rimanda inoltre ai principi definiti in relazione ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Per quanto riguarda il reato di falsità in strumenti e segni di riconoscimento, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello, prima di utilizzare un marchio per un'iniziativa della Succursale, di verificare che lo stesso non sia stato preventivamente registrato da terzi.

In particolare, prima di utilizzare qualsiasi nuovo marchio (e.g., nell'ambito di iniziative di marketing e comunicazione), la funzione aziendale competente deve verificare, anche tramite il coinvolgimento della Funzione Legal per lo svolgimento di apposite analisi di anteriorità, che lo stesso non sia stato oggetto di preventiva registrazione.

10. Reati contro il commercio e l'industria (art. 25-bis. 1. del Decreto)

10.1 Analisi delle fattispecie di reato

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia" in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate.

In particolare, nel testo aggiornato del D.Lgs. 231/2001, l'art. 25-bis n.1 richiama le fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio sotto identificate:

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato, perseguibile a querela, consiste nel compiere atti di violenza sulle cose o nell'utilizzare mezzi fraudolenti al fine di ostacolare od impedire il regolare svolgimento di un'attività commerciale od industriale, sempre che non siano integrati reati più gravi (ad es. incendio, oppure uno dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto). Ad esempio, si è ritenuto sussistere il reato nel caso di inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet - in modo da renderlo maggiormente visibile ai motori di ricerca - di parole chiave riferibili all'impresa o ai prodotti del concorrente, al fine di dirottare i suoi potenziali clienti.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Commette questo delitto l'imprenditore che compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma, introdotta nel codice penale dalla legge antimafia "Rognoni – La Torre" n. 646/1982, trova applicazione anche al di fuori della criminalità mafiosa ed intende contrastare gli atti diretti a impedire o limitare l'intervento sul mercato di operatori concorrenti. Il reato sussiste anche quando la violenza o la minaccia sia posta in essere da terzi per conto dell'imprenditore, oppure non sia direttamente rivolta al concorrente, ma ai suoi potenziali clienti. Potrebbe ad esempio ravvisarsi il reato nelle ipotesi di: minaccia di arrecare un danno ingiusto diretta ai partecipanti a una gara pubblica al fine di conoscere le loro offerte e formularne più basse; minaccia, nel rapporto con un proprio cliente, di applicare condizioni peggiorative o di revocare i crediti concessi, ovvero, nel rapporto con un proprio fornitore, di non effettuare altri ordini nel caso in cui il cliente/fornitore ricorra ai servizi di/fornisca un determinato concorrente.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il delitto incrimina chiunque cagioni un danno contro l'industria nazionale, ponendo in circolazione od in commercio prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti. Le dimensioni del danno devono essere tali da colpire non singole imprese, ma l'economia industriale italiana.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

L'illecito, sempre che non sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato è commesso di chi pone in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine, vale a dire sostanze, cibi e bevande che, pur non pericolosi per la salute, siano stati alterati con aggiunta o sottrazione di elementi, od abbiano composizione diversa da quella prescritta.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il delitto consiste nel mettere in vendita o comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. E' sufficiente che i segni distintivi,

anche in relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche, modalità della vendita) possano ingenerare nel comune consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino. La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p.. In essa ricadono casi quali la contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio (il caso non ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente controlli il rispetto delle proprie specifiche qualitative).

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Il reato consta di due diverse fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati.

La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Le condotte punite consistono nell'apporre a prodotti agroalimentari false o alterate indicazioni geografiche o denominazioni d'origine nonché, ai fini di trarne profitto, nell'introdurre in Italia, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione i medesimi prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte.

10.2 Attività sensibili

La Succursale, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici con riferimento alla presente famiglia di reato.

L'unico reato in astratto configurabile potrebbe essere quello – potenzialmente comune a tutte le realtà economiche ed imprenditoriali - dell'illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'art. 513-bis c.p.

Tuttavia, anche tenuto conto del contenuto del Codice Etico in vigore che già ribadisce in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitor in particolare.

Sotto altro aspetto, ulteriore profilo di rischio può essere quello che i flussi finanziari erogati dalla Succursale possano direttamente o indirettamente avere come destinatari soggetti coinvolti nei reati di cui alla presente famiglia di reato.

In relazione a tale ambito ci si richiama alle previsioni sopra riportate in relazione ai reati di criminalità organizzata, con specifico riferimento all'obbligo per la Succursale di verificare puntualmente la destinazione effettiva dei fondi da essa erogati.

11. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

11.1 Analisi delle fattispecie di reato

Di seguito vengono brevemente descritti i reati richiamati dall'art. 25-ter (Reati societari) e dall'art. 25-novies del Decreto, così come modificato dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262 (di seguito anche legge n. 262/2005) e dalla legge 27 maggio 2015 n.69.

E' opportuno evidenziare che, qualora si tratti di delitti, tali fattispecie sono punibili anche a titolo di tentativo, ai sensi dell'art. 56 c.p., e che un ulteriore ampliamento della punibilità è legato alla possibilità di concorrere consapevolmente con altri soggetti nella realizzazione delle fattispecie di reato (nell'ipotesi di concorso di più persone nella commissione di un reato, disciplinata dall'art. 110 c.p.), apportando quindi un contributo che può essere minore rispetto alla realizzazione integrale della fattispecie prevista dal legislatore.

False comunicazioni sociali (art. 2621)

Il reato di false comunicazioni sociali, come disciplinato dal riformulato articolo 2621 c.c. attiene alle società **non** quotate e consiste nella condotta posta in essere da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, da sindaci e da liquidatori, i quali consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il reato in esame si configura come reato proprio, realizzandosi qualora la condotta viene posta in essere da determinati soggetti e si concretizza nell'esposizione non veritiera in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo.

Il reato può quindi verificarsi qualora vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali fatti materiali non veritieri ovvero vengano omesse informazioni obbligatorie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, per ingannare i soci o il pubblico.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

In collegamento all'ipotesi di reato precedente, il reato in oggetto stabilisce che, salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il reato in oggetto punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La fattispecie del reato in esame, applicabile alle società quotate, ha la medesima ratio di cui all'articolo 2621 c.c. e rientra tra i reati di pericolo; pertanto si consuma con la sola esposizione di fatti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali ovvero con l'omissione di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria per legge.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

In altri termini, viene incriminata una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

Sotto un profilo astratto, sembra difficile che il reato possa essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, implicando in tal modo una responsabilità mentre, nella pratica, potrebbe verificarsi in relazione ai rapporti infragruppo.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Con riferimento ad eventuali profili di rischio valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso particolarmente problematici i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni infragruppo.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell'ente controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali (anche dell'ente controllante), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altro ente scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato, introdotto dall'art. 31 della legge n. 262/2005, consiste nella violazione, da parte dell'amministratore o di un componente il consiglio di gestione, degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, c.c., il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione dell'ente se dalla violazione siano derivati danni all'ente o a terzi. Il reato è proprio: possono essere, quindi, soggetti attivi solo gli amministratori di enti con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 del TUF), di ente creditizio o finanziario.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà dell'amministratore di non dare notizia circa interessi che egli, per conto proprio o di terzi, abbia in una operazione dell'ente o di non precisare natura, termini, origine e portata degli interessi stessi o anche di non astenersi dall'operazione se amministratore delegato o ancora di non darne notizia alla prima assemblea utile se amministratore unico.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino od aumentino in maniera fittizia il capitale dell'ente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio dell'ente nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura in relazione alla condotta di chiunque dia o prometta denaro o altra utilità (per sé o per altri) ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza di costoro, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla propria società.

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato ha apportato le seguenti modifiche al reato di corruzione tra privati:

- riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. è la seguente (in corsivo le parti modificate):

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. [...]"

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste."

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il nuovo art. 2635-bis introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi:

1.offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);

2.sollecitare per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, con atti simulati o fraudolenti (cioè con inganno e conseguente induzione in errore di taluno), determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Si tratta di un reato comune, cioè di un reato che può essere commesso da chiunque.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori dell'ente e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultino con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

11.2 Attività sensibili

- **Tenuta della contabilità, predisposizione di comunicazioni sociali, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni di autorità di vigilanza;**
- **Predisposizione e diffusione di prospetti relativi alla sollecitazione, all'investimento, al pubblico risparmio e/o di ammissione alla quotazione in mercati regolamentati e non regolamentati e/o operazioni straordinarie sul capitale (opa, opv, ops, ecc.);**
- **Gestione dei rapporti con gli organi societari e relativa redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi possono esercitare il controllo sulla base della normativa vigente;**
- **Comunicazione degli interessi degli amministratori** (comunicazione e gestione del conflitto tra gli interessi - propri o di terzi - di cui sia portatore un amministratore della Succursale);
- **Predisposizione di comunicazioni dirette alle Autorità di Vigilanza e/o al mercato;**
- **Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza in relazione ad adempimenti, verifiche e/o ispezioni connesse all'esercizio dell'attività aziendale.**

Con specifico riferimento ai reati di c.d. "corruzione privata", sono state identificate le seguenti attività potenzialmente sensibili:

- **Gestione dei rapporti con controparti private, negoziazione / stipula di accordi e contratti, nonché gestione delle deroghe alle condizioni contrattuali standard e delle attività connesse all'operatività / fase esecutiva del contratto;**

- **Gestione introducers**, definiti dalle procedure aziendali come persone fisiche o giuridiche incaricate di acquisire nuovi clienti o mantenere i clienti esistenti (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche), presentando clienti, menzionando / consigliando o presentando business alla Succursale, agevolando il perfezionamento dei contratti sottoscritti dai clienti e sottoscrivendo tali contratti in qualità di agente per la Succursale.

11.3. Principi comportamentali e presidi organizzativi

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Succursale;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Succursale e dei suoi organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Succursale;
- omettere informazioni e dati imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Succursale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soggetti a ciò autorizzati;

La Succursale rifugge inoltre il ricorso a qualunque forma di pratica corruttiva per raggiungere i propri obiettivi economici.

In particolare, è fatto divieto, in favore di un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o qualunque soggetto appartenente ad un ente terzo con il quale la Succursale intrattenga rapporti commerciali ed operativi e loro sottoposti, di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro;
- promettere, offrire o corrispondere omaggi che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti in quanto indicati dai soggetti di cui sopra;
- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego a favore dei terzi di cui sopra;

– promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura,
con l'obiettivo di procurare un vantaggio indebito per la Succursale.

Ogni operazione deve essere registrata e documentata, al fine di consentirne adeguata tracciabilità, nonché supportata da idonei giustificativi (come applicabili).

La gestione della contabilità avviene nel rispetto dei principi civilistici, fiscali e di vigilanza applicabili.

Con specifico riferimento alla *comunicazione degli interessi*, tutti i soggetti obbligati per legge a comunicare l'esistenza di un potenziale conflitto di interesse con la Succursale sono tenuti a darne puntuale comunicazione nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa vigente, astenendosi dal porre in essere atti pregiudizievoli per la stessa.

In particolare, è richiesto agli amministratori di comunicare, ove presente, l'esistenza di un conflitto di interessi, al fine di consentire una corretta valutazione dell'operazione in oggetto nel rispetto delle corrette logiche di sana e prudente gestione. Si faccia al riguardo riferimento ai principi e presidi definiti in relazione ai c.d. reati di Market Abuse.

In relazione alla *gestione dei rapporti con controparti private, negoziazione / stipula di accordi e contratti, nonché gestione delle deroghe alle condizioni contrattuali standard*, la Succursale adotta policy e procedure interne finalizzate a normare la gestione dei rapporti con i clienti o potenziali clienti, ad esempio prevedendo il divieto di condurre in maniera autonoma la contrattazione.

Nell'ambito delle relazioni con terze parti di natura privata valgono inoltre i presidi di controllo in vigore a tutela dei rapporti con controparti pubbliche, nonché le procedure / linee guida di riferimento in relazione alla segregazione dei ruoli / tracciabilità delle attività / iter autorizzativo e poteri di spesa.

Le deroghe a condizioni contrattuali standard verso la clientela, si rileva come le stesse devono:

- essere valutate ed approvate da parte di un soggetto (persona o comitato) diverso dal soggetto proponente la deroga;
- rientrare in uno schema predefinito di deroga e/ o in limiti quantitativi non superabili.

Gestione introducers

La Succursale definisce specifiche modalità di selezione degli *introducer* al fine di identificare i requisiti minimi richiesti per l'instaurazione del rapporto con gli stessi; il mantenimento di tali requisiti viene verificato e monitorato nel tempo.

Nella definizione delle clausole contrattuali che regolano il rapporto con tali soggetti sono previsti principi e regole di comportamento puntuali, in conformità con le normative applicabili e con le policy e procedure adottate dalla Succursale.

12. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

12.1 Analisi delle fattispecie di reato

Nel seguito si riporta una descrizione sintetica dei contenuti dell'articolo 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introdotto nel Decreto dall'art. 3 della legge n. 7 del 14 gennaio 2003 e dei reati cui tale articolo fa riferimento.

L'articolo in esame prevede l'applicazione di sanzioni all'ente i cui soggetti apicali o i sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei citati apicali compiano delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico qualora l'ente – o una sua unità organizzativa – venga usato allo scopo di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

Si deve inoltre fare riferimento ai delitti “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999” (art. 25-quater, comma 4, D.Lgs. 231/2001).

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater del Decreto crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal citato Decreto.

Quanto alla categoria dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, si possono individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex Decreto:

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

L'articolo 270-bis c.p. il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

L'articolo 270-ter c.p. il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

Per quanto, invece, concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti.

Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (art. 272 c.p.)

Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello

Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

12.2 Attività sensibili

- **Raccolta ed erogazione del credito** (con l'associato rischio potenziale che si instaurino rapporti con clienti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale). In particolare, possono risultare sensibili le operazioni finanziarie o commerciali con:
 - persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative (di seguito definite le "Liste") di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (ad es. GAFI);
 - società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

12.3 Principi comportamentali e presidi organizzativi

Anche con riferimento a tale categoria di delitti, si ritiene che l'obiettivo di minimizzazione del rischio possa essere perseguito assicurando una corretta e completa conoscenza della clientela ed una ricostruzione che sia il più possibile approfondita delle modalità con cui l'operazione viene effettuata e delle ragioni per cui viene richiesta.

Si rimanda pertanto ai principi e presidi definiti in relazione ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita, in particolare per quanto concerne le tematiche di identificazione della controparte.

In termini di principi comportamentali, è fatto divieto ai Destinatari del Modello di:

- ricevere finanziamenti da individui, società od organizzazioni sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- effettuare elargizioni in denaro a individui, società od organizzazioni anche solo sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con individui inseriti nelle black list identificate da Banca d'Italia / Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la stessa ed altri enti competenti in materia;
- contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi la propria sede in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT), come definite dal Financial Action Task Force (FATF – GAFI).

In relazione allo specifico ambito delle Politiche Sanctions, oltre al rigoroso rispetto dei principi etici definiti dalla Succursale nel Codice Etico e nelle policy aziendali, è vietato ai Destinatari del Modello agevolare alcun tipo di pagamento/ operazione di *Trade Finance Agreement* o di *Trade Service Agreement*, qualsiasi altra transazione, affare o rapporto con un cliente in violazione delle Politiche Sanctions applicate.

È altresì espressamente vietato:

- manipolare un pagamento, un'operazione di *Trade Finance Arrangement* o di *Trade Service Arrangement*, un affare o qualsiasi documento ad essi associato o informazioni relative al cliente, al fine di aggirare la normativa aziendale;
- suggerire a chiunque le modalità con cui aggirare tale normativa.

13. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto).

13.1 Analisi delle fattispecie di reato

Di seguito, si riportano i contenuti dell'articolo 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale), introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo) e modificato e integrato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, che prevede la sanzionabilità amministrativa dell'ente in relazione ai seguenti delitti:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

L'art. 600 c.p. incrimina chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Reati in tema di immigrazioni clandestine (D.Lgs. n. 286/1998)

Si fa in particolare riferimento agli art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998. La norma punisce le condotte consistenti nel trasportare illegalmente stranieri nel territorio dello Stato, nel promuovere, dirigere, organizzare o finanziare tale trasporto, oppure in altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio italiano o di uno Stato diverso da quello di loro appartenenza o residenza permanente.

L'art. 25-duodecies del Decreto prevede inoltre di sanzionare l'azienda che trasgredisca alle disposizioni previste dall'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/1998 in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.)

È il reato commesso da "chiunque, induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione".

La fattispecie di reato di cui all'art. 600-bis c.p. può realizzarsi inoltre qualora un soggetto compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

Reati connessi alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.)

L'art. 600-ter c.p. incrimina chiunque utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma e chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.)

L'art. 600-quater c.p. incrimina chiunque “al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto”.

Pornografia virtuale (art. 600-quater n.1 c.p.)

L'art. 600-quater n. 1 c.p. estende l'applicazione degli articoli 600-ter e 600-quater anche qualora il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tale reato può realizzarsi mediante l'organizzazione o la propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque “commette tratta di persona al fine di commettere i delitti di cui all'art. 601 c.p., la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno”

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

L'art. 602 c.p. incrimina chiunque “fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600”.

Tale reato può realizzarsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, qualora un soggetto promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

In relazione a tali reati, si segnala come gli stessi non sono stati ritenuti rilevanti per la Succursale in quanto quest'ultima non svolge attività in cui gli stessi possano essere ragionevolmente commessi.

14. Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

14.1 Analisi delle fattispecie di reato

Preliminarmente all'identificazione dei singoli reati ed illeciti amministrativi rilevanti, risulta opportuno puntualizzare l'ambito di riferimento normativo (meglio qualificando gli strumenti finanziari in oggetto), nonché esplicitare la nozione di "informazione rilevante".

Quanto al primo punto, i reati e gli illeciti amministrativi di cui alla presente famiglia di reato si riferiscono ai sensi dell'art. 182 TUF:

- anche agli abusi di mercato commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata fatta richiesta d'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano;
- per i fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta d'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro.

Le disposizioni in materia di abusi di mercato non si applicano alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di enti controllati o collegati, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento (art. 183 TUF).

In merito al secondo tema, il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sugli abusi di mercato ed in particolare sull'insider trading e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento Emittenti n. 11971/1999.

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni che presentino le seguenti caratteristiche (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- di carattere preciso e, pertanto quelle inerenti ad un complesso di circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno (in particolare ci si riferisce a casi in cui la notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verificatisi, si pensi al caso caratterizzato dalla notizia che una società quotata stia per lanciare un'OPA, oppure il caso riguardante un piano strategico di riposizionamento produttivo della società emittente i titoli);
- specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- non siano ancora rese pubbliche;
- concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari ("corporate information", relative alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente; "market information");
- "price sensitive" secondo l'investitore ragionevole, nel senso che, se resa pubblica, l'informazione potrebbe influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari.

Di seguito, si riporta una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-sexies (Abusi di mercato) del Decreto, introdotto dall'art. 9 della legge n. 62/2005.

E' opportuno evidenziare che:

- qualora si tratti di delitti, tali fattispecie sono punibili anche a titolo di tentativo, ai sensi dell'art. 56 c.p.;

- un ulteriore ampliamento della punibilità è legato alla possibilità di concorrere consapevolmente con altri soggetti nella realizzazione delle fattispecie di reato (nell'ipotesi di concorso di più persone nella commissione di un reato, disciplinata dall'art. 110 c.p.), apportando quindi un contributo che può essere minore rispetto alla realizzazione integrale della fattispecie prevista dal legislatore.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Commette il reato di abuso di informazioni privilegiate:

- 1) chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a);
- 2) chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al punto 1).

E' previsto un aggravamento della pena, con un aumento della multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare informazioni privilegiate compiendo operazioni su strumenti finanziari ovvero raccomandando o inducendo altri a compiere dette operazioni ovvero ancora comunicando le informazioni ad altri al di fuori dei propri ordinari compiti professionali.

Il reato si consuma all'atto dell'utilizzo di informazioni privilegiate, identificato nel compiere operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari, nel raccomandare o indurre altri al compimento di tali operazioni, nel comunicare le informazioni ad altri esorbitando dai propri ordinari compiti professionali.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

La condotta sanzionata consiste nella diffusione di notizie false o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

E' previsto un aggravamento della pena, con un aumento della multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il reato si consuma all'atto della diffusione di notizie false e della effettuazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

14.2 Attività sensibili

- **Gestione delle informazioni privilegiate**

Gestione delle “informazioni privilegiate” ai sensi dell'articolo 181 TUF (e.g., informazioni o fatti concernenti la Succursale in qualità di emittente / informazioni o fatti concernenti Clienti della Succursale / informazioni o fatti concernenti ordini di negoziazione provenienti dai Clienti della Succursale, etc.);

- **Gestione della comunicazione e delle relazioni esterne**

Processo di gestione della comunicazione esterna (e.g., preparazione e diffusione di comunicati stampa, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione; partecipazione ad incontri con analisti e/o altri operatori di mercato; rapporti in genere con i mass media);

- **Gestione dei servizi di investimento su strumenti finanziari, eseguite:**

- direttamente o indirettamente,
- per conto proprio (in qualità di emittente / investitore),
- per conto di terzi (in qualità di intermediario / gestore), e.g., gestione della negoziazione titoli per conto dei clienti, gestione del portafoglio titoli della clientela Private Banking, attività di collocamento sul mercato).

- **Gestione dei servizi accessori ai servizi di investimento su strumenti finanziari, con riferimento ad esempio ai servizi di consulenza (e.g., per l'emissione / strutturazione di titoli di debito da parte di società emittenti o per l'individuazione di scelte strategiche o di asset allocation) ed attività di gestione delle ricerche (destinate sia all'interno che all'esterno della Succursale).**

14.3 Principi comportamentali e presidi organizzativi

Le seguenti regole comportamentali si applicano ai Destinatari che nello svolgimento delle proprie attività si trovino, a qualunque titolo, a gestire *informazioni privilegiate* della Succursale o di terzi. E' fatto obbligo di:

- gestire dette informazioni, acquisite nello svolgimento delle attività aziendali, e la documentazione in cui esse siano contenute, nel rispetto delle procedure aziendali e delle normative vigenti, in ogni caso assicurandosi che l'accesso sia limitato ai soli soggetti espressamente autorizzati;
- astenersi dall'utilizzare dette informazioni per ottenere vantaggi, diretti o indiretti, personali e/o patrimoniali, e, comunque, non connessi con l'esercizio dell'attività lavorativa loro affidata o svolta nell'interesse della Succursale;
- astenersi dal comunicare ad altri dette informazioni salvo il caso di espressa autorizzazione, ovvero dall'indurre altri all'utilizzo delle stesse;

E', inoltre, fatto divieto di diffondere, attraverso qualsiasi mezzo/canale di comunicazione e/o comunicazioni di qualsiasi natura, notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione non regolare del prezzo - al rialzo o al ribasso - di strumenti finanziari quotati di società terze.

Quanto alle *comunicazioni verso l'esterno*, le funzioni coinvolte dovranno garantire che i contatti con la stampa, gli analisti, gli investitori, etc. avvengano nel rispetto delle procedure previste dalla Succursale con riferimento all'individuazione dei soggetti autorizzati alla trasmissione delle informazioni, alle modalità, tempistica e contenuto delle informazioni oggetto di comunicazione. In ogni caso, nel rispetto della normativa vigente, le informazioni diffuse al pubblico devono essere veritiere e complete, al fine di evitare che da esse possano essere tratte conclusioni infondate.

Nei rapporti con la Clientela, anche con specifico riferimento alla gestione dei servizi di investimento e servizi accessori, tutti i Destinatari sono tenuti ad improntare il proprio comportamento a criteri di onestà, cortesia, trasparenza e collaborazione, fornendo informazioni veritiere e complete e vigilando affinché vengano rispettate tutte le norme applicabili in tema di correttezza, adeguatezza e trasparenza dello svolgimento delle operazioni di intermediazione mobiliare.

In particolare, nella gestione dei servizi di investimento tutte le funzioni coinvolte devono le procedure definite dalla Succursale per lo svolgimento dei servizi di investimento e per il collocamento e la sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari.

Tutte le funzioni coinvolte devono rispettare integralmente le regole e procedure definite dalla Succursale per lo svolgimento delle contrattazioni (in particolare per le attività di intermediazione di strumenti finanziari), per la gestione dei rapporti con la clientela e, in generale, con le terze parti, nonché le regole in materia di operazioni personali su strumenti finanziari. Nello specifico, le principali policy aventi rilevanza in tale ambito sono le seguenti:

- Transactional Conflicts, Insider & Confidential Information and Chinese Walls Policy;
- Material Non-Public Information and Firewall Policy;
- Personal Account Dealing;
- Outside Affiliations.

15. Sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

15.1 Analisi delle fattispecie di reato

Si riporta nel seguito una descrizione sintetica dei reati previsti dall'articolo 25-septies (omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) introdotto dall'art. 9 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123.

La norma statuisce la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 del codice penale, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. L'accertamento della responsabilità dell'ente può determinare l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e di sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Si tratta, in particolare, dei delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime.

L'omicidio colposo consiste nella condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona: non c'è volontà di causare l'evento lesivo, ma esso si verifica per inosservanza delle norme poste a tutela della salute sul lavoro (colpa specifica).

La lesione colposa è il reato commesso da chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale, vale a dire qualsiasi comportamento idoneo a determinare l'evento della malattia.

La lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o una malattia o incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni; oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o organo.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva malattia insanabile; perdita di un senso o di un arto o deformazione permanente del viso.

15.2 Attività sensibili

- **Gestione del sistema sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).**

15.3 Principi comportamentali e presidi organizzativi

La Succursale promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria struttura richiedendo, a ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure aziendali adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione del sistema sicurezza adottato dalla Succursale di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure aziendali adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR").

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- al Datore di Lavoro e ad eventuali Delegati ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Succursale in tale materia nel rispetto delle procure e/o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;

- ai soggetti nominati dalla Succursale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli Addetti al Primo Soccorso) e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Succursale;
- ai Preposti, laddove nominati, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Succursale, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Succursale, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

16. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

16.1 Analisi delle fattispecie di reato

Vengono identificati nel seguito i reati individuati dall'art. 25-octies del Decreto (introdotto dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L. 186/2014), alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili all'ente (soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, ai sensi dell'art. 5 del Decreto) è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente.

Il citato D.Lgs. 231/2007 ha ulteriormente provveduto ad abrogare i commi 5 e 6 dell'art. 10 della legge n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato internazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ex D.Lgs. 231/2001 per i reati in oggetto. Ne consegue che l'ente risulta punibile in tal senso anche se i reati in esame vengono compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per il medesimo.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti, individuati agli artt. 10, commi 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto medesimo. Sul piano strutturale, la disciplina preventiva introdotta da tale provvedimento è composta da una pluralità di adempimenti, sinergicamente collegati, così riassumibili:

- a) le disposizioni concernenti la *limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore*;
- b) gli obblighi di *adeguata verifica della clientela*;
- c) gli obblighi di *registrazione*;
- d) gli obblighi di *segnalazione delle operazioni sospette*.

La legge n.186 del 2014 rubricata "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" ha introdotto nel nostro ordinamento, all'articolo 648-ter n.1 c.p., il reato di autoriciclaggio, ulteriormente richiamato nell'ambito dell'art. 25-octies del Decreto).

Dopo aver sinteticamente richiamato l'impianto della normativa speciale rilevante, vengono nel seguito indicati i singoli reati del Codice Penale fondativi della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto si intende l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento si intende il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Il delitto in esame sussiste quando, antecedentemente ad esso, sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 (Ricettazione) c.p. e 648-bis (Riciclaggio) c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Sono, quindi, punite quelle attività che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio (648-ter1 c.p.)

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

16.2 Attività sensibili

- **Gestione delle attività di raccolta**, nell'ambito delle quali possono individuarsi, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:

- cliente che, senza apprezzabile giustificazione o logica, tenga comportamenti difformi dall'usuale comportamento proprio o della clientela (e.g., apertura di numerosi conti presso lo stesso intermediario o intermediari limitrofi);
- operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, o da terzi in nome o a favore di un cliente, quando tali rapporti non paiono giustificati;
- operazioni con controparti insediate in paesi off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o gravate dal terrorismo,

anche in relazione alla potenziale commissione, nell'ambito delle attività di cui sopra, di un delitto non colposo (e.g., appropriazione indebita/ fraudolenta di denaro dai conti correnti della clientela della Succursale) dal quale possano derivare denaro, beni o utilità reimpiegate in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di tale denaro, beni o utilità

- **Gestione delle attività di impiego**, nell'ambito delle quali possono individuarsi, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:
 - utilizzazione di lettere di credito e di altri sistemi destinati a trasferire somme tra paesi, senza che la correlata transazione risulti giustificata dall'ordinaria attività del cliente;
 - clienti in condizione di difficoltà economica, che effettuano operazioni di rilevante ammontare, senza fornire apprezzabili giustificazioni sull'origine dei fondi,

anche in relazione alla potenziale commissione, nell'ambito delle attività di cui sopra, di un delitto non colposo (e.g., applicazione di tassi di interesse / condizioni superiori alle soglie di usura) dal quale possano derivare denaro, beni o utilità reimpiegate in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di tale denaro, beni o utilità

- **Servizi bancari diversi dai precedenti** (e.g., servizi di pagamento, di investimento, ecc.), nell'ambito dei quali possono individuarsi, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:
 - ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente;
 - negoziazione di strumenti finanziari senza che l'operazione transiti sul conto corrente del cliente;
 - stipulazione di diverse polizze assicurative con pagamento dei premi tramite assegni bancari con molteplicità di girate;
 - stipulazione di polizza vita con beneficiario il portatore della polizza.
- **Attività proprie della Succursale in quanto organizzazione economica**, i.e. **gestione dei flussi finanziari e delle risorse finanziarie**, con specifico riferimento alla gestione delle entrate (Incassi per commissioni, Disinvestimenti di Liquidità, Mutui e prestiti, Movimenti di cassa, etc.) e delle uscite (Investimenti della liquidità, Acquisti, Consulenze, Provvigioni, Incentivi, Gestione immobili, Stipendi, Movimenti di cassa, etc.)
- **Gestione della fiscalità**, con particolare riferimento alle attività di:
 - compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
 - predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
 - liquidazione delle imposte.

16.3 Principi comportamentali e presidi organizzativi

In via generale, è fatto espresso divieto ai Destinatari a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, di:

- instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti del cliente, ad esempio per il rifiuto del cliente a fornire le informazioni richieste;
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio e/o altre operazioni illecite;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche residenti in Italia o di enti aventi sede legale in Italia;
- effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso Istituti di credito privi di insediamenti fisici;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" e in favore di società "off-shore";
- applicare ai rapporti con la clientela interessi superiori al tasso definito trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze (tasso soglia);
- indicare nelle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi avvalendosi a titolo esemplificativo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- omettere il versamento delle imposte dovute;
- occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi, del volume di affari o di altri elementi economico / patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte.

Inoltre i Destinatari sono tenuti a:

- valutare l'affidabilità delle controparti di riferimento secondo quanto previsto dalle normative applicabili e dalle procedure in vigore;
- verificare che non vi sia stato il superamento del tasso "soglia" avuto riguardo al tasso medio praticato per operazioni similari (con riferimento al tasso medio riportato nel decreto pubblicato trimestralmente dal Ministero del Tesoro);
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;

- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

I Destinatari sono chiamati ad osservare le disposizioni di legge applicabili in materia nonché le policy e procedure adottate dalla Succursale con riferimento in particolare:

- alla diffusione capillare dei provvedimenti restrittivi emanati da ONU, UE e OFAC e delle *Black List* aggiornate nonché all'adozione di eventuali procedure automatiche di identificazione;
- all'erogazione di formazione specifica ed al costante aggiornamento del personale in materia;
- alla diffusione a tutto il personale della Succursale ed ai suoi collaboratori della normativa di riferimento e dei relativi aggiornamenti.

Nello specifico, i presidi organizzativi relativi alle attività sensibili sopra esplicitate sono identificabili come segue:

Attività di raccolta

I presidi di controllo in tale ambito sono essenzialmente quelli ricavabili dalla normativa speciale di riferimento richiamati al paragrafo 16.1, i.e.:

- adempimenti in ordine agli obblighi di identificazione della clientela;
- adempimenti concernenti la conoscenza del cliente, in termini di adeguata verifica, (rafforzata o semplificata);
- adempimenti relativi agli obblighi di registrazione: ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e delle operazioni effettuate, la Succursale acquisisce e registra tutte le informazioni prescritte nell'Archivio Unico Informatico (AUI). Le funzioni coinvolte nelle diverse fasi di alimentazione e gestione dell'Archivio Unico sono tenute ad assicurare:
 - il corretto inserimento dei dati in archivio sulla base della documentazione previsti ai sensi dell'adeguata verifica della clientela e dell'identificazione del titolare effettivo del rapporto;
 - il corretto monitoraggio, anche attraverso adeguati supporti informativi, della completezza dei dati inseriti e tempestiva sistemazione delle eventuali anomalie;
 - la tempestiva analisi e sistemazione delle eventuali anomalie segnalate dai diagnostici.
- adempimenti relativi alla valutazione e alla segnalazione di operazioni sospette, da effettuare sulla scorta degli "indicatori di anomalia" positivizzati o di altri elementi di fatto che, pur non integrando un "indicatore", paiono comunque suscettibili di attenta valutazione. Al riguardo, i Destinatari sono chiamati a collaborare ai processi di segnalazione di operazione sospette nonché a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle procedure interne in materia di registrazione delle operazioni e dei correlati obblighi di segnalazione. Nel continuo è inoltre previsto che la Succursale provveda a mantenere aggiornati i dati relativi ai rapporti continuativi e a monitorare l'operatività dei clienti con la finalità di provvedere ad una costante valutazione del profilo economico e finanziario del cliente;

Sul piano organizzativo e procedurale, il corpus regolamentare adottato dalla Succursale identifica i soggetti e le strutture responsabili dell'attivazione/gestione dei presidi di controllo sopra descritti, nonché definisce, nel rispetto della normativa applicabile, le modalità di attuazione degli adempimenti che integrano tali presidi cautelari, assicurando l'omogeneità dei comportamenti, la loro trasparenza e la completa tracciabilità dei processi, informatici e documentali.

A livello informatico, la Succursale cura l'adozione di sistemi informatici a supporto dello svolgimento di tali attività di controllo (e.g., gestione degli indici di anomalia per operazioni sospette e profili di rischio-riciclaggio).

Attività di impiego

I presidi cautelari in tale ambito si rifanno a quelli del precedente paragrafo relativo alle attività di raccolta, con l'aggiunta degli ulteriori presidi in termini di segregazione dei compiti in relazione alle attività di erogazione del credito (e.g., segregazione di funzioni tra i soggetti incaricati della fase istruttoria e della fase approvativa del finanziamento), nonché di specifiche attività di controllo circa la corretta valorizzazione dei limiti usura relativi alle varie categorie di operazioni, con sistematica tracciabilità delle operazioni compiute e dei controlli posti in essere.

Servizi bancari

Al riguardo, in aggiunta ai presidi sopra richiamati, la Succursale mette in atto / si attiene a tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili, con specifico riferimento alle seguenti:

- disposizioni cautelari relative alla gestione delle operazioni concluse con clienti occasionali (contenute, tra l'altro, nel D.Lgs. 231/2007, nel Testo Unico della Finanza e nei Regolamenti CONSOB, sia pure a fini diversi dall'antiriciclaggio, in merito alla profilatura della clientela);
- procedure interbancarie relative all'esecuzione di ordini di pagamento nazionali e transfrontalieri.

Attività proprie della Succursale in quanto organizzazione economica, i.e. gestione dei flussi finanziari e delle risorse finanziarie

Al riguardo, si rimanda alle disposizioni contenute nel corpus procedurale aziendale, identificato nell'Allegato B ("Tabella di raccordo").

Gestione della fiscalità

Con riferimento ai rischi di inadempienza agli obblighi normativi vigenti (D.Lgs. 74/2000 e s.m.i., etc.) la Succursale adotta i seguenti principi organizzativi e di controllo:

- regolamentazione dei compiti e delle responsabilità delle strutture organizzative coinvolte nella gestione degli adempimenti fiscali nei principali ambiti di operatività;
- separazione dei compiti delle strutture organizzative responsabili:
 - della determinazione delle imposte;
 - dell'effettuazione delle scritture contabili;
 - del versamento delle imposte dovute.

- definizione delle attività di controllo circa il corretto espletamento degli adempimenti fiscali applicabili;
- Tracciabilità delle operazioni compiute e dei controlli posti in essere, ovvero, la conservazione dei documenti.

17. Reati contro la proprietà intellettuale (art. 25-novies del Decreto)

17.1 Analisi delle fattispecie di reato

La Legge n. 99 del 23/07/09, tramite l'art. 15, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-novies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastro o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di

apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181bis, comma 2 di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).

17.2 Attività sensibili

- **Gestione del sistema informativo e delle licenze software** (gestione, utilizzo e riproduzione di software tutelati da diritto da autore all'interno della rete aziendale)
- Acquisto, utilizzo e distribuzione di **altre opere** nazionali e/o internazionali **coperte da diritto d'autore** (per es., manuali, testi)

17.3 Principi comportamentali e presidi organizzativi

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- promuovere il corretto uso di tutte le opere dell'ingegno, compresi i programmi per elaboratore e le banche di dati;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore, nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale e nell'uso del web.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti dal diritto d'autore o di banche-dati sulla memoria fissa del computer;
- installare programmi per elaboratore senza aver preventivamente informato i referenti aziendali preposti alla gestione della sicurezza informatica.

Con specifico riferimento alla gestione del sistema informativo e delle licenze software, gli accordi contrattuali con dipendenti e collaboratori esterni prevedono che gli utenti delle reti della Succursale possano effettuare unicamente attività compatibili con il proprio ruolo. In ogni caso è specificamente previsto che le risorse IT aziendali non vengano utilizzate per:

- gestire attività private;
- copiare o distribuire materiale in violazione dei diritti d'autore;
- archiviare, copiare o distribuire materiale illegale od offensivo e/o software illecito.

E' compito della Funzione Information Technology garantire che tutto il software utilizzato nell'ambito della Succursale sia acquistato legalmente e sia coperto da accordi di licenza in vigore.

Al fine di garantire che non siano prodotte copie non autorizzate del software coperto da copyright e/o da accordi di licenza, i software in licenza d'uso sui server non possono essere installati, né copiati sulle singole workstation senza preventiva specifica autorizzazione. Inoltre gli utenti non sono autorizzati all'installazione in autonomia e di propria iniziativa di software sui computer aziendali.

E' previsto, infine, che se un utente commette azioni illegali o comunque potenzialmente a rischio per la sicurezza IT, la Funzione Information Technology possa sospenderne l'utenza provvisoriamente o definitivamente (solo in caso di reiterazione e previo consenso della Funzione HR).

18. Reati contro l'amministrazione della giustizia (art. 25-decies del Decreto)

18.1 Analisi delle fattispecie di reato

Con l'articolo 4 della legge 3 agosto 2009 n. 116, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione", è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-decies che riguarda le seguente fattispecie di reato:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Si tratta del reato commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

18.2 Attività sensibili

- **Gestione dei contenziosi, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale**

Il reato si configura con l'induzione, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere e/o rendere dichiarazioni mendaci durante la partecipazione a processi penali.

18.3 Principi comportamentali e presidi organizzativi

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Succursale o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

È inoltre vietato:

- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse, in favore della succursale.

19. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto))

19.1 Analisi delle fattispecie di reato

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121 riguardante la tutela penale dell'ambiente e l'inquinamento provocato dalle navi, ha consentito l'introduzione dell'articolo 25-undecies nel D.Lgs. 231/2001, prevedendo l'introduzione di sanzioni per la seguente fattispecie di reato:

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**, previsto dall'art. 727-bis c.p., e costituito dalla condotta di chi cagiona l'uccisione, la cattura o detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie animali selvatiche protette, ovvero la distruzione, il prelievo o la detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie vegetali selvatiche protette.
- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**, previsto dall'art. 733-bis c.p., e costituito dalla condotta di chi, mediante lo svolgimento delle attività ambientali, provoca la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero ne determina il deterioramento compromettendone lo stato di conservazione.
- **Reati connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose**, previsti dall'art. 137, commi 2, 3, 5 e 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e costituiti dalla condotta di chi effettua lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:
 - in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
 - senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);
 - oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente (art. 137, comma 5).

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104, D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (art. 137, comma 11).

- **Reati connessi alla gestione dei rifiuti**, previsti dall'art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006 e costituiti dalle seguenti condotte:
 - attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
 - effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/2006 (art. 256, comma 6, primo periodo).
- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee**, previsto dall'art. art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non

provvede alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti, ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

- **Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso**, previsto dall'art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero utilizza un certificato falso durante il trasporto.
- **Traffico illecito di rifiuti**, previsto dall'art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, previsto dall'art. 260, D.Lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi effettua, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.
- **Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento**, previsto dall'art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006, e che si configura nel caso in cui le emissioni in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- **Reati connessi alla tutela dell'ozono**, previsto dall'art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549, e costituito dalla condotta di chi effettua attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.
- **Inquinamento provocato dalle navi**, previsto dagli artt. 8 e 9, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, e che si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave provochino l'inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

In aggiunta a quanto sopra riportato la legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto ulteriori fattispecie di reato ambientale, i.e.:

- **Inquinamento ambientale** (Art. 452-bis c.p.), che punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. E' altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l'inquinamento in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
- **Disastro ambientale** (Art. 452-quater c.p.), che si configura in caso di condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. E' previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
- **Delitti colposi contro l'ambiente** (Art. 452-quinquies c.p.), che prevede che nel caso in cui i reati precedenti (articoli 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o

disastro ambientale (senza il manifestarsi dell'evento dannoso), la norma prevede una ulteriormente diminuzione delle pene di un terzo.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-sexies c.p.), che si configura in caso di condotte abusive connesse alla cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, procurazione ad altri, detenzione, trasferimento, abbandono o diffusione illegittima di materiale ad alta radioattività. E' previsto l'aumento della pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- **Circostanze aggravanti** (art. 452-octies c.p.), che prevede che la commissione dei reati di cui sopra in forma associativa (ex art. 416 e 416-bis c.p.) comportante un aumento delle pene previste. Ulteriore aggravante è rappresentata dalla partecipazione all'associazione da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

19.2 Attività sensibili

- **Smaltimento rifiuti derivanti dalle attività aziendali**, con riferimento alla potenziale violazione delle norme in materia di tutela ambientale derivanti da mancati rispetti di tempi, modi e tecniche di smaltimenti rifiuti (es. smaltimento toner esausti, ecc.).
- **Erogazione e gestione di credito e/o di servizi diversi dal credito che possono risultare in favoreggiamenti e/o altra utilità a soggetti/iniziativa potenzialmente legati a reati di natura ambientale.**

19.3 Principi comportamentali e presidi organizzativi

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, dichiarino e diano, in ogni caso, evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge, astenendosi dall'avviare rapporti con i fornitori che non offrano garanzie di onorabilità e serietà professionale;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali i fornitori si impegnino nei confronti della Succursale a mantenere valide ed efficaci per l'intera durata del rapporto contrattuale le autorizzazioni prescritte dalla normativa per lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Succursale possa riservarsi il diritto di

verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;

- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.

Con specifico riferimento all'ulteriore area sensibile sopra individuata, si ritiene che l'obiettivo di minimizzazione del rischio possa essere perseguito assicurando una corretta e completa conoscenza della clientela ed una ricostruzione che sia il più possibile approfondita delle modalità con cui l'operazione viene effettuata e delle ragioni per cui viene richiesta.

Si rimanda pertanto ai principi e presidi definiti in relazione ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita, in particolare per quanto concerne le tematiche di identificazione della controparte.

20. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

20.1 Analisi delle fattispecie di reato

L'art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

20.2 Attività sensibili

- **Verifica amministrativa della documentazione relativa al personale dipendente** (sia in fase di assunzione che di successiva gestione del rapporto di lavoro), con particolare riferimento a:
 - richiesta e verifica del possesso / regolarità del permesso di soggiorno;
 - verifica della perdurante validità del permesso di soggiorno in relazione alla durata del rapporto lavorativo;
 - verifica dei limiti di età;
 - verifica delle condizioni di lavoro.

20.3 Principi comportamentali e presidi organizzativi

Il seguente principio di comportamento di carattere generale si applica ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

Valgono inoltre i seguenti presidi organizzativi:

- in fase di assunzione, la Funzione Human Resources raccoglie dal candidato copia del regolare permesso di soggiorno (ove richiesto), del quale verifica la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro;
- la documentazione viene conservata, ad opera della Funzione Human Resources, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

ALLEGATI:

- ***Allegato A: “Matrice delle attività a rischio-reato”***
- ***Allegato B: Tabella di raccordo con il corpus procedurale***